IL PRESTITO AD USURA A VICENZA E LA VICENDA DEGLI EBREI NEI SECOLI XIV E XV

Nel Medio Evo cristiano lo spazio vitale consentito agli individui di stirpe ebraica era assai ristretto.[1] Dopo la distruzione di Gerusalemme e la conseguente diaspora, la nazione ebraica non esisteva più; esistevano varie comunità e famiglie che, residui erranti di un popolo lacerato e disperso, si stanziavano nei vari centri dell'Europa prima pagana e poi cristiana, mantenendosi sempre in una situazione di provvisorietà e di estraneità, anche nei luoghi nei quali esse si trovavano a risiedere ormai da generazioni. Un'alta coscienza di sè, una scrupolosa osservanza della Legge, un tenace e quasi rabbioso attaccamento alla tradizione dei padri, impedivano ai superstiti del popolo eletto un qualsiasi processo di integrazione nella società nella quale vivevano. E d'altra parte questa società, nei cui componenti spesso albergava un aperto spirito di intransigente intolleranza religiosa, era altrettanto rigidamente organizzata su strutture di chiara impronta cristiana e su ordinamenti che, ai cristiani dirigendosi, richiedevano l'implicita adesione alla fede cattolica. Da una società siffatta era naturale che gli ebrei si sentissero costituzionalmente esclusi. Non bisogna poi dimenticare che ad una incompatibilità etico-religiosa, faceva riscontro una incompatibilità intellettuale. Nei secoli in cui la cultura, o almeno i primi rudimenti del sapere, erano prezioso e ammirato retaggio di pochi, gli ebrei, proprio in merito della loro religione, costituivano di questi pochi una consistente porzione. Nel clima chiuso e ristretto del borgo medioevale, il fatto che l'ebreo sapesse scrivere e far di conto,

[1] Per una prima presa di contatto con l'argomento, si veda R. MORGHEN, *La questione ebraica nel medioevo*, in *Medioevo cristiano*, Bari 1972, pp. 129-148; per uno studio completo (e particolarmente ricco nella bibliografia), si veda il classico S. M. DUBNOW, *Weltgeschichte des judischen Volkes*, 10 voll., Berlin, 1926-1929; per uno studio aggiornato, anche se limitato, si rimanda a H. LIEBENSCHUTZ, *Relations between Jews and Cristians in the Middle age*, «The journal of Jewish studies», XVI (1965), pp. 35-46.

sapesse infilzar le parole per aria, e inchiodarle sulla carta, per servirsene a tempo e luogo,[2] suscitava di per se stesso diffidenza, paura e avversione. Anche questo era colto come un motivo di separazione, di differenziazione, come un fattore che contribuisce a determinare uno stato d'animo di tensione e di sopportazione, mai di apertura e di concordia, come un elemento che, unito ad altri, a poco a poco fa passare dalla categoria al ghetto.[3]

Anche se non è molto nota la storia degli ebrei in Italia fino al secolo XII,[4] non mancano alcuni sparsi elementi che sono sufficientemente indicativi dell'attività svolta dagli israeliti nella nostra terra veneta, Fra questi, mi pare particolarmente interessante il decreto del Governo della Serenissima del 945, per il quale si proibiva ai capitani di navi che salpavano per i mari di Oriente di accogliere a bordo ebrei od altri mercanti stranieri con le loro merci.[5] È questo un chiaro segno che gli ebrei, già dal secolo X, dovevano avere una importanza notevole nel commercio col Levante e, la deduzione appare facile, nel commercio in generale. D'altronde era logico che questi «forestieri», uniti tra loro da un eccezionale spirito di solidarietà (che risultava naturale in essi, dato che erano costretti a vivere in paesi dove tanto differenti dai loro erano i costumi, la cultura, la religione), distolti dalle occupazioni agricole dalla quasi generale consuetudine di non permettere loro possedimenti immobili, diffusi sulle principali piazze e vie commerciali, esercitassero su larga scala ed in larga misura il commercio, e giungessero talora, in grazia della loro sempre maggiore esperienza e del loro senso degli affari, a mettere seriamente in crisi i mercanti cristiani.[6]

[2] Mi sia lecito parafrasare in questo modo le famose parole del Renzo manzoniano (*I promessi sposi*, cap. XIV).

[3] L. PINSKER, nel suo *Autoemancipazione* (1880), fa derivare la giudeofobia dal fatto che l'ebreo «non ha patria ed è per i vivi un morto, per i nativi uno straniero; per chi ha una fissa dimora un vagabondo, per chi è ricco un mendicante; per il povero un milionario e uno sfruttatore; per i cittadini un uomo senza paese, per tutte le classi un odiato concorrente». (Citato in I. EPSTEIN, *Il Giudaismo*, Milano 1967, p. 268). Sull'argomento dell'antigiudaismo, sul quale sono costretto ad un cenno fugace, si veda lo studio di carattere socio-religioso J. ISAAG, *Genèse de l'antisémitisme*, Paris 1955.

[4] Non molto ricco si presenta, per il periodo suddetto, lo studio organico C. ROTH, *The History of the Jews of Italy*, Philadelphia 1946; più particolareggiato, con riferimenti agli aspetti del costume, A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963.

[5] C. ROTH, *Gli ebrei in Venezia*, Roma 1933, p. 9.

[6] Per il commerciante cristiano i traffici di solito rappresentavano ed erano un

In gran parte dell'Europa, soprattutto dopo la fioritura delle repubbliche marinare, che diventarono accanite competitrici del commercio ebraico, e dopo l'esplosione di fede, ma anche di sete di potere e di conquista, delle crociate, contro gli ebrei si ricorse a misure estreme; e dal 1292, anno della loro espulsione in massa dall'Inghilterra, per ben due secoli assistiamo ad espulsioni e persecuzioni a catena che rendono del tutto instabile e precaria la sopravvivenza degli israeliti nelle terre dell'occidente europeo.

In Italia, e in particolare nei territori soggetti a Venezia, quasi mai la situazione degli ebrei fu penosa e tragica come in altri paesi. Espulsioni in massa non avvennero se non raramente e, soprattutto, mai contemporaneamente, né si verificarono, tranne in casi isolati, sistematiche e «legali» persecuzioni.[7] Ciò massimamente per due ragioni. La Chiesa non volle mai condurre nè assecondare una politica di persecuzione nei confronti degli ebrei: riguardo ad essi, bisognava mettere in opera ogni mezzo per indurli alla conversione, ma, qualora a ciò non si riuscisse, essi non dovevano essere molestati o scacciati, bensì tollerati e accettati come «segno della collera di Dio e testimoni della verità della fede cristiana».[8] Gli atti ufficiali del Magistero, come meglio vedremo in seguito, erano tutti ispirati al retto principio della tolleranza e della carità,[9] e, anche se non sempre furono ascoltati, certamente contribuirono a mitigare il clima di frizione

mezzo per ottenere o allargare la più prestigiosa ricchezza immobile, e particolarmente terriera; per questo il margine del suo guadagno era piuttosto ampio, e ciò, ovviamente, a danno di chi a lui ricorreva. Per l'israelita invece il guadagno era la fonte di successivi sempre più ampi investimenti nel campo degli affari. Sembra quasi che gli israeliti siano stati condotti dalla necessità ad intuire quell'aforisma commerciale per il quale si identificano nell'aumento dello smercio e nella diminuzione del guadagno i mezzi per vincere la concorrenza. E la concorrenza ebraica era temibilissima e fu dai mercanti cristiani in terra veneta temutissima fino al secolo XVI. Il Ciscato ricorda, per la città di Padova, una lunga serie di tentativi e di provvedimenti miranti a restringere sempre più l'area commerciale accessibile agli israeliti (A. CISCATO, *Gli ebrei in Padova (1300-1800). Monografia storica documentata*, Padova 1901, pp. 95-110).

[7] La prima campagna antiebraica nel Veneto, di cui abbiamo conoscenza, fu quella condotta da Raterio (G. MONTICELLI, *Raterio vescovo di Verona*, Milano 1938, pp. 238 sgg.).

[8] F. CHIAPPA, *Una colonia ebraica in Palazzolo a metà del 1400*, Brescia 1964, p. 17.

[9] A sufficiente titolo esemplificativo, valga ricordare la bolla sulla protezione degli ebrei diretta a tutta la cristianità da Onorio III il 7 novembre 1217 e lo spirito di equità che la informa (*Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, III, Torino, 1858, pp. 330-331).

e tensione che anche nelle nostre terre esisteva fra cristiani ed ebrei.[10]

Ma un secondo motivo della particolare situazione di relativa serenità in cui si vennero a trovare gli ebrei in Italia, è da vedersi nel realismo e nel senso di opportunismo dei governanti italiani, e specialmente veneziani. L'attività preminente degli ebrei, oltre all'esercizio della medicina, era il commercio. Ma dalla pratica di questa attività essi furono a poco a poco scalzati sia per il formarsi di un efficiente ceto mercantile autonomo, sia per certe misure di protezionismo locale, tanto che, nel secolo XVII, essi esercitavano pressoché solamente la «strazzaria».[11] A poco a poco, le famiglie mercantili ebraiche, già grandi e ricche, trovandosi nella impossibilità di far fruttare altrimenti gli ingenti capitali accumulati, si videro costrette ad imboccare una via che era tutta per loro, stante il divieto canonico che la proibiva ai cristiani;[12] la via dell'usura, cioè del commercio del denaro. Le loro

[10] Non si può certo interpretare come atto o programma di intolleranza l'introduzione del segno distintivo per gli ebrei voluta dal IV Concilio Lateranense (1215). Il «signum rotae cuius sit latitudinis unius digiti, altitudinis vero unius et dimidi palmi de panno» doveva impedire soprattutto che si verificassero rapporti intimi tra persone delle due religioni. Quanto alla forma del segno, mi pare strana e singolare la supposizione del Chiappa: «a me sembra ovvio che detto segno, specie negli stati estensi, veneti e pontificii sia l'iniziale della parola Ozura (usura)» (CHIAPPA, *Una colonia ebraica...*, p. 18).

[11] A Padova, nel corso del secolo, furono accolti nella fraglia degli strazzaroli, che si divideva perciò in fraglia degli strazzaroli cristiani e fraglia degli strazzaroli giudei (CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 104).

[12] Il II Concilio Lateranense (1139) aveva fermamente dichiarato: «Porro detestabilem et probrosam divinis et humanis legibus per Scripturam in Veteri et Novo Testamento abdicatam: illam, inquam, insatiabilem foeneratorum rapacitatem damnamus, et ab omni ecclesiastica consolatione sequestramus; praecipientes, ut nullus archiepiscopus, nullus episcopus, vel cuiuslibet ordinis abbas, seu quivis in ordine et clero, nisi cum summa cautela, usurarios recipere praesumat, sed in tota vita infames habeantur: et, nisi resipuerint, christiana sepultura priventur». (C. J. HEFELE - H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, V pt. I, Paris 1912, p. 729). Provvedimenti ancor più severi furono presi nel Concilio del 1179: «Quia in omnibus fere locis tantum usurarum ita inolevit, ut multis aliis negotiis praetermissis, quasi licite usuras exerceant, et qualiter utriusque testamenti pagina condemnentur, nequaquam attendant: ideo constituimus ut usurarii manifesti nec ad communionem admittantur altaris, nec christianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam. Sed nec eourum oblationem quisquam accipiat. Qui autem acceperit, aut eos christianae tradiderit sepulturae: et ea quae acceperit, reddere compellatur; et donec ad arbitrium sui episcopi satisfaciat, ab officii sui maneat executione suspensus». (HEFELE - LECLERCQ, *Historie...*, V pt. II, p. 1125). Proibizioni dell'usura e provvedimenti contro gli usurai furono ripetuti nei Concili IV Lateranense (1215), II di Lione (1274) e di Vienne (1311). Papa Gregorio IX (1227-1241) dedicò al problema «de usuris» tre delle *Compilationes Antiquae* e diciannove capitoli delle sue decretali. Si veda A. BERNARD - G. LE BRAS - H. DU PASSAGE, *Usure*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, XV pt. II, Paris 1950, coll. 2316-2390.

credenze religiose non ostacolavano l'esercizio di questa professione,[13] la quale, d'altro canto, seppur spregiata e spregevole, lasciava intravvedere ampie possibilità di guadagno e la vantaggiosa facilità di un regime di monopolio. Spinti dunque dalla forza delle circostanze, non atterriti dalla impopolarità cui andavano incontro (impopolarità che, del resto, non era condizione nuova), attirati dalla certezza di un guadagno facile e veloce,[14] molti degli ebrei si dedicarono alla foeneratio. Alla fine del XIII secolo «la maggior parte degli ebrei dei paesi cattolici (ad eccezione della Spagna e dell'Italia meridionale) viveva direttamente o indirettamente soltanto sull'usura».[15] Nella situazione economica di quei tempi, il prestito ad interesse era una imprescindibile necessità e gli ebrei feneratori vennero a svolgere una vera e propria funzione sociale. Finché non si fossero trovate altre forme, era inevitabile e necessario che il prestito ebraico si diffondesse, portando i suoi «benefici effetti così al privato cittadino, bisognoso di un aiuto precario, come al commerciante che voleva allargare il suo traffico»,[16] così allo studente come al pubblico ufficiale, così al Vescovo, come alla Magnifica Comunità. Il tasso di interesse era molto alto: generalmente partiva dal 20% per arrivare anche fino al 40% (e ciò in regime di normalità...). In quest'ultimo caso, teoricamente, in poco più di due anni il capitale impiegato, tenuto conto degli interessi composti, si triplicava. Non era certo un affare mettersi nelle mani di un prestatore ebreo a queste condizioni, ma era troppo spesso una necessità,[17] di fronte alla quale era propriamente il caso di «fare buon viso a cattivo gioco». È sotto questo riguardo che si rivelò

[13] V. *Deuteronomio*, XXIII, 19-20. Una analisi chiara e precisa, ancorché essenziale, sulle concezioni dottrinali che stavano alla base del prestito ad interesse è presentata da Benjamin Nelson, il quale coglie l'importanza del passo biblico citato e prospetta le varie interpretazioni e spiegazioni che di esso furono date nel corso del Medio Evo (B. NELSON, *Usura e Cristianesimo*, Firenze 1967, pp. 18-41).

[14] Il sistema del prestito permetteva all'ebreo di impiegare il proprio capitale in maniera da riaverlo con i conseguenti interessi in un tempo relativamente breve (in genere tredici mesi); inoltre lo toglieva dal pericolo di improvvise spoliazioni e rapine che lo avrebbero potuto lasciare completamente senza un soldo.

[15] CHIAPPA, *Una colonia ebraica...*, p. 26. V. anche ROTH, *Gli ebrei in Venezia*, p. 16.

[16] CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 46.

[17] Per una documentazione e una verifica in loco, si senta, ad esempio, come, senza tante reticenze, si pronunciava in argomento nel Consiglio di Bassano il consigliere Giovanni de' Vezati, l'anno 1430, discutendosi sulla opportunità di confermare l'ebreo Calimano: «Pro bono et utille comunis necesse est habere unum feneratorem in Bassano, qui prestet denarios egentibus..., necesse est propter paupertatem magnam

il senso di realismo e di opportunismo dei governanti italiani: fintantoché l'economia si trovava in una fase di trapasso [18] e non si affacciava ancora la possibilità di un'altra forma dell'istituto di credito, tale che alleviasse l'effettivo disagio delle popolazioni, era giocoforza arrendersi a quel sistema di prestito, che, seppur pesante e irriguardoso delle esigenze dei più miseri, era pur sempre l'unico che si presentasse [19] e offrisse in concreto la facoltà di movimento e manovrabilità di piccoli capitali. Questa è la ragione della relativa tranquillità di cui gli israeliti godettero nelle terre venete fino ad inoltrato secolo XV. Non mancò di sollevarsi contro di loro l'odio del popolo (è questa, spesso, la facile conseguenza del rapporto debitore-creditore; né si dimentichino le diversità di razza e di religione), e di questo odio non mancarono le esplosioni violente e incontrollate, ma, in generale, la legislazione e l'atteggiamento ufficiale della Serenissima verso gli ebrei furono ispirati a moderazione ed equilibrio, e dettati da «quel sano egoismo, per cui il Senato Veneto riferiva tutte le cose della politica interna ed estera all'utilità o al danno che poteva derivare alla Repubblica».[20] E la Repubblica, «che considerava gli ebrei non sotto il riguardo della religione, ma come una industriosa colonia forestiera, della quale apprezzava molto il denaro»,[21] li protesse fino al limite del possibile, piegandosi a prendere provvedimenti a loro danno soltanto quando ciò fosse richiesto dalla necessità di conservare l'ordine pubblico o da sottili ragioni e rapporti di convenienza con i cittadini delle città soggette. Non esitò anzi Venezia ad intervenire con una saggia e tempestiva Parte quando i contrasti tra cristiani ed ebrei si sta-

hominum de Bassano egentium ad solvendas suas colectas et impositiones sibi impositas et imponendas et alias eis necessaria». Arch. Municip. Atti del Consiglio: 23 luglio 1430. Citato anche in G. CHIUPPANI, *Gli ebrei a Bassano*, Bassano 1907, p. 14.

[18] A. SAPORI, *Il rinascimento economico*, in *Studi di storia economica (secoli XIII, XIV, XV)*, I, Firenze 1955, pp. 619-652.

[19] Trascuro di proposito l'accenno ai piccoli usurai cristiani, che, nel secolo XV, erano troppo pochi per poter costituire una vera forza economica, né del resto potevano rappresentare una valida alternativa, dato che il loro tasso di interesse non si discostava da quello praticato dagli israeliti. Le cause della diminuzione del numero dei prestatori cristiani (primi fra tutti i famosi fiorentini, atrocemente stigmatizzati e condannati da Dante nel III girone dell'Inferno), sono da ricercarsi nel reciso intervento dell'autorità ecclesiastica e nella sempre crescente qualificata concorrenza ebraica. È da ricordare poi che le grandi famiglie di banchieri italiani e toscani, che pure dal piccolo prestito avevano tratto i loro capitali, preferirono sempre più impegnarsi in affari di ingente portata e di respiro internazionale.

[20] L. A. SCHIAVI, *Gli ebrei in Venezia e nelle sue colonie*, «Nuova antologia», s. III, XLVII (1893), p. 320.

[21] CHIUPPANI, *Gli ebrei a Bassano*, p. 11.

vano esacerbando e, per colpa anche di una poco avveduta opera di predicazione e di propaganda anti-ebraica, stavano nascendo nelle coscienze la confusione e nei cuori l'animosità. Fu il doge Cristoforo Moro che, sorretto dal consenso e dall'autorità del Consiglio dei Dieci, interpellò il legato apostolico cardinale Bessarione, e, ottenutane la concessione «*pro Judeis tenendis*», si affrettò a renderla pubblica con lettera ducale del 24 febbraio 1463.[22]

Non esisteva una norma precisa e generale che regolasse il prestito ebraico in maniera uniforme in tutte le terre della Repubblica. L'attività feneratizia degli israeliti, che si mosse sempre in un ambito di semi-ufficialità, era regolata da contratti bilaterali stipulati tra il prestatore, o il gruppo di prestatori, e la Comunità [23] in seno alla quale questi svolgeva il suo esercizio. I capitoli conclusi, redatti con scrupolosa minuzia al fine di evitare qualsiasi margine di opinabilità e di libertà non prevista, e sottoposti alla superiore revisione e approvazione ducale, contenevano ed enunciavano i diritti e i doveri sotto l'egida e l'osservanza dei quali il feneratore poteva tranquillamente dedicarsi alla sua lucrosa attività.[24] L'insieme dei capitoli formava la cosiddetta «condotta». Questa durava generalmente cinque o dieci anni, trascorsi i quali, qualora non si fosse addivenuti ad un nuovo accordo tra le parti, essa veniva considerata automaticamente decaduta.[25]

Il prestito ad interesse aveva attecchito e prosperato in Vicenza, come in altre città d'Italia, nel corso dei secoli XII e XIII. Esso aveva tratto vigore dalla crisi in cui, in seguito alla forma-

[22] Arch. del Comune di Vicenza, N. 59 dell'inventario, *Parti e decisioni del Consiglio dei X e Maggior Consiglio*, carte 303 r. e v.

[23] A Trento, dunque in terra non veneziana, fu il vescovo Giovanni IV Hinderbach ad accordare, nel 1469, all'ebreo Samuele e alla sua famiglia il privilegio in base al quale essi, «verso pagamento di un annuo tributo alla camera vescovile, godevano la protezione del vescovo, avevano diritto di dimora in Trento e nel principato, piena libertà di movimento, la facoltà di esercitare il commercio, di tenere banco di pegni, di dare denaro ad interesse». (G. MENESTRINA, *Gli ebrei a Trento*, «Tridentum», VI (1903), p. 307). La situazione e le vicende degli ebrei a Trento interessano per le risonanze che avranno in terra veneta verso il 1475-1480.

[24] È da sottolineare ancora una volta che, come non mai, neanche allora le leggi o le norme, in sé sufficientemente benevole e rispettose, valevano a formare e creare la benevolenza dell'opinione pubblica. L'ebreo era sì tutelato dalle leggi, ma queste non potevano impedire che contro di lui si accendesse il risentimento popolare.

[25] Il Roth sostiene che le condotte con gli ebrei furono concluse e favorite dai governi locali per impedire il rapacissimo prestito clandestino degli usurai cristiani

zione del regime comunale, erano venuti a trovarsi i grandi signori, fossero questi laici o ecclesiastici. Ridotte ai margini della vita economica, diminuite nella loro forza dai limiti loro imposti dagli Statuti cittadini e rurali, ancorate ad una mentalità conservatrice e terriera,[26] anche a Vicenza le grandi famiglie, che vedono scemare la loro disponibilità di denaro liquido, del quale hanno invece sempre maggiore bisogno per opporsi con speranza di successo ai movimenti autonomistici cittadini o, più tardi, alla signoria tirannica di Ezzelino, sono costrette ad impegnare i loro averi immobili e a sottoporsi al giogo del prestito usuraio, esercitato senza scrupoli o timori dai rappresentanti della futura classe borghese (mercanti e artigiani).[27]

Finché mancò una precisa legislazione in merito,[28] il tasso di interesse praticato dagli usurai vicentini dovette essere assai elevato. Ne è prova appunto il singolare episodio di cui Vicenza fu teatro nei primi anni del Duecento. Nel 1204 era asceso alla dignità episcopale Uberto, già arcidiacono della cattedrale. La situazione finanziaria della mensa vescovile si presentava pesante: i predecessori di Uberto, e in particolare il suo predecessore immediato Pistore, per far fronte alle tendenze autonomistiche dei feudatari vescovili e alle rivolte dei rurali, avevano dovuto, loro malgrado, far ricorso al dannoso aiuto dei prestatori. La situazione amministrativa che il nuovo vescovo ereditava era in verità quasi fallimentare, né a sanare i debiti bastò la vendita dei castelli di Montemezzo, Campiglia e Sovizzo. Ché, anzi, un anno dopo

(ROTH, *Gli ebrei in Venezia*, p. 18). Ma non fa esplicito riferimento a casi concreti, né esibisce una documentazione comprovante la giustezza della sua ipotesi.

[26] Sulla evoluzione, volontaria o inconscia e coatta, di questa mentalità, documentata per la terra veneta, e soprattutto veneziana, rimando allo studio (essenziale anche per la attenta disamina di interpretazioni storiografiche) G. GRACCO, *Società e Stato nel Medioevo Veneziano* (*secoli XII-XIV*), Firenze 1967, pp. 3-90.

[27] Per una analitica ricostruzione di questo periodo della vita economica vicentina, si veda G. MANTESE, *Prestatori di danaro a Vicenza nel secolo XIII*, «Odeo olimpico», IV (1963), pp. 49-79. Da questo saggio traggo, completandolo, il significativo episodio del vescovo Uberto.

[28] Soltanto nel 1231, ad opera di Ottone del Mandello, si cercò di stabilire il limite massimo di interesse consentito agli usurai, sembra in misura del 15% (MANTESE, *Prestatori di danaro...*, pp. 58-59); e solamente negli Statuti del 1264 tale limite massimo restò definitivamente fissato, in ragione però di otto denari per libra (F. LAMPERTICO, *Gli Statuti di Vicenza del 1264*, Venezia 1886, p. 199). La ragione dell'aumento così notevole del tasso legalmente accettato è da vedersi, oltre che nelle mutate condizioni economiche, anche nel disordine e nelle violenze in cui la città era caduta durante il dominio ezzeliniano, e nel favore di cui, sotto questo dominio, avevano goduto gli usurai. Questi erano diventati una vera e propria categoria, e l'usura una vera e propria professione.

(1207), come ebbe a constatare il patriarca di Aquileia Wolfger, l'intera entrata del patrimonio vescovile non riusciva a coprire l'interesse annuo dei debiti contratti con i prestatori. Preoccupato dello stato di cose che andava continuamente aggravandosi a causa di avventate operazioni concluse anche da Uberto, intervenne di autorità il pontefice Innocenzo III. Attraverso il suo legato Sicardo, vescovo di Cremona, il papa giunse in un primo momento a deporre il vescovo vicentino pessimo amministratore e «dilapidatore» (né dimentichiamo che, negoziando con gli usurai e impegnando i beni ecclesiastici, questi aveva doppiamente contravvenuto alla legge canonica), e poi a sostituirlo con l'amministratore apostolico Niccolò Maltraversi.[29] Secondo i calcoli del Mantese, il debito della Mensa, sotto il vescovo Uberto, non superava le 50.000 libre, mentre la rendita del patrimonio vescovile raggiungeva per lo meno le 10.000 libre annue. Se tale notevole somma non bastava a colmare l'interesse del debito, bisogna concludere che il tasso di interesse si aggirava intorno al 20%,[30] e ciò sia pure ammettendo che i dipendenti vescovili non versassero completamente i loro tributi, cosa questa che non è lontana dal vero. Il Mantese è pure riuscito a ricostruire il nome e il volto di questi e altri prestatori vicentini,[31] e a identificare anche un cospicuo numero di usurai fiorentini, che cominciarono ad operare in città verso la seconda metà del Duecento.[32] A giudicare dal numero dei feneratori, sembra che Vicenza fosse una piazza molto propizia all'esercizio dell'usura e appare che i vicentini erano tutt'altro che alieni da tale esercizio. Rimane infatti a

[29] Per le complicazioni politiche intervenute (caduta delle città venete nelle mani degli Ezzelini e conseguente atteggiamento di Uberto), si veda G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, II, Vicenza 1954, pp. 219-221.

[30] Tale limite non appare esagerato se lo si confronta con i tassi praticati in epoca successiva (v. nota 28), ma appare ingente se lo si paragona ai limiti fissati in quel tempo nelle altre città venete (a Verona il 12% nel 1228, a Padova il 20% solo nel 1263).

[31] Ottone Berte, Precazio, Bedane ed altri erano coloro che avevano prestato al vescovo Uberto (MANTESE, *Prestatori di danaro...*, p. 55). Un lungo elenco di usurai vicentini è riportato in G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, III pt. I, Vicenza 1958, p. 500. È da ricordare che in questo periodo si svolse a Vicenza la predicazione di fra Giovanni da Schio, il quale condannò assai severamente gli usurai e li additò allo sdegno e all'avversione della popolazione: non mancarono episodi di violenza. Si veda C. SUTTER, *Fra Giovanni da Vicenza e l'Alleluia del 1233*, Vicenza 1900, pp. 60-61, 124-126.

[32] Fra questi, alcuni componenti la famiglia degli Ubriachi, di dantesco ricordo. Un elenco piuttosto lungo anche di prestatori fiorentini è in MANTESE, *Memorie storiche...*, II, p. 339.

bollarli severamente anche il giudizio del loro concittadino Ferreto de' Ferreti: «fenus exercent et in sola usurarum voragine delectantur».[33]

Gli usurai finora incontrati sono solamente cristiani, e dovevano, da buoni cristiani, essere più desiderosi della salvezza eterna che della spropositata ricchezza degli eredi se, all'atto di fare testamento, erano disposti a cospicui lasciti di riparazione in favore delle chiese cittadine.[34] Verso il 1320, anzi, il vescovo Sperandio subordinò l'amministrazione dei sacramenti agli usurai, anche se fossero in punto di morte, al versamento da parte di questi di una «sufficientem cautionem».[35]

Una sola volta, e ciò nei primi anni del secolo XIV, troviamo menzione di due usurai che si potrebbero presumere ebrei, in quanto dai documenti vengono definiti come «samaritani»: [36] Giacomino e Uguccione Spinelli. Entrambi, erano padre e figlio, ebbero a che fare col tribunale della Inquisizione, e il primo, nel 1301, fu condannato come eretico alla confisca dei beni.[37] Appare certamente strana una condanna per eresia comminata ad un ebreo; bisogna supporre che, nel caso di Giacomino Spinelli, l'eresia fosse in realtà l'usura. Ma che lo Spinelli non fosse ebreo mi pare di poter definire egualmente con certezza, ché altrimenti non saprei spiegare come il figlio suo, Vero, con un legato del 2 giugno 1348, lasciasse alla badessa e alle monache di S. Bartolomeo di Pusterla dodici libre di olio dei suoi oliveti di Angarano per illuminare una immagine di S. Bartolomeo fatta eseguire dallo stesso Vero.[38]

[33] FERRETI VICENTINI *Historia rerum in Italia gestarum ab anno 1250 ad annum usque 1318*, a cura di C. CIPOLLA, in *Fonti per la Storia d'Italia*, I, Roma, 1914, p. 108.

[34] Il vescovo B. da Breganze «il 16 ottobre 1270, concedeva al convento di S. Corona le restituzioni imposte agli usurai che desideravano riconciliarsi con la coscienza e tale privilegio fu riconfermato al suddetto convento anche dal vescovo Bernardo Nicelli il 25 giugno 1280» (MANTESE, *Prestatori di danaro...*, p. 61). Alle pp. 62-66 del suddetto studio, il Mantese presenta e commenta alcuni dei testamenti più significativi tratti dall'archivio di S. Corona.

[35] Nel terzo degli «Statuta synodalia ecclesiae vicentinae» leggiamo: «Statuimus ut nullus sacerdos usurariis in ultimis constitutis concedat ecclesiastica sacramenta, nisi de suis usuris et male ablatis sufficientem praestiterint cautionem...».

[36] G. MANTESE, *Vicenza sacra*, «Odeo Olimpico», III (1943), p. 68.

[37] MANTESE, *Vicenza sacra...*, p. 40.

[38] MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. I, p. 614. Troppo macchinoso sarebbe immaginare una conversione degli Spinelli, la quale, del resto, non è accennata nè provata da nessun documento finora rinvenuto. È da supporre allora che «samaritanus» significasse semplicemente usuraio.

Secondo quanto risulta quindi dai documenti, fino agli inizi del secolo XV gli ebrei a Vicenza dovettero agire in sordina. Ma proprio nei primi decenni del secolo appaiono i primi indizi di una loro attiva e già affermata presenza, mentre di converso va sempre più rarefacendosi il numero dei feneratori cristiani, della cui esistenza cominciamo ad avere testimonianze solo sporadiche [39] o indirette.

* * *

Vicino a Vicenza, un centro che dava ampio ricetto agli israeliti era rappresentato da Padova. In questa città, famosa per il suo Studio e frequentata appunto da studenti provenienti dai vari paesi d'Europa, gli ebrei si trovavano già sulla fine del secolo XIII.[40] Aumentati di numero e di importanza sotto la signoria dei Carraresi, essi si dedicavano al commercio, al cambio e al prestito su pegni. In quest'ultima attività venivano a sostituire gli esosi toscani, dei quali abbassavano leggermente l'interesse praticato, portandolo al 30%.[41] Questo era infatti il limite loro fissato dai capitoli della Comunità,[42] la quale, quasi in contropartita, si impegnava a che nessun altro, nel medesimo tempo, potesse prestare su pegni, nemmeno senza interessi. A Padova, fin quando la città cadde sotto il dominio veneziano (1405) e durante i primi anni di questo dominio, gli ebrei vissero in pace e in tranquillità, mentre, d'altro canto, per la città «la loro presenza poteva considerarsi allora come necessaria, e riguardarsi come un vero beneficio».[43] Nella città patavina essi avevano la loro sinagoga, il loro cimitero, le loro scuole; costituivano insomma una fiorente e rispettata colonia forestiera.[44]

[39] Nel 1416 (9 gennaio) abbiamo notizia di un «Cambium» di Giovanni da Lonigo posto nel Peronio del Comune e ivi funzionante (Arch. di Stato di Vicenza, Scuola del Crocifisso, n. 3443).

[40] CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 12.

[41] Soltanto nel 1408 il tasso fu abbassato al 20% (su pegno) e al 25% (su obbligazione). Condizioni migliori i padovani non riuscirono mai ad ottenere, poiché gli ebrei giunsero perfino ad attuare la chiusura dei loro banchi (che erano necessari alla città soprattutto a causa degli studenti) pur di non recedere da questa posizione.

[42] CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, documenti I e II.

[43] CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 27.

[44] Il Ciscato, a mio avviso, insiste troppo sul benessere e sul rispetto goduti dagli ebrei, per poter poi raffrontare questa primitiva felice situazione con il successivo stato di intolleranza che si ebbe contro di loro e che fu, secondo il nostro autore appunto, precipuo e voluto risultato dell'opera dei predicatori. In realtà all'intolleranza si arrivò sì per l'opera dei predicatori, ma anche per l'esasperazione di un

Anche a Verona gli ebrei formavano una comunità numerosa e ricca. Rientrati in città a poco a poco dopo la espulsione del 987,[45] nei primi anni del secolo XV la loro presenza ricevette sanzione ufficiale. Una deliberazione del Magno Consiglio, in data 31 dicembre 1408, li autorizzava infatti ad abitare nella città e ad occuparsi esclusivamente di prestito ad interesse, senza svolgere altra attività.[46]

Nella nostra Vicenza gli ebrei furono verosimilmente meno numerosi e, per un certo tempo, meno organizzati che a Padova e a Verona, ma certamente non meno attivi.

È difficile definire con precisione quando si siano stabiliti nella città; con ogni probabilità essi cominciarono a prendervi dimora nella prima metà del secolo XIV. Il Mantese avanza l'ipotesi che anche a Vicenza essi avessero un luogo dedicato al culto e allo studio, e questo luogo sarebbe da vedersi nella antica «Contrà de' Zodii» (ora Cavour).[47] È comunque certo che vicino a Porta Lupia gli israeliti, almeno dal 1430 circa, avevano il loro cimitero,[48] segno questo che la comunità si considerava radicata definitivamente nella città.

I primi atti ufficiali che riguardano gli ebrei di Vicenza risalgono agli albori del XV secolo.

Nel 1407 (da tre anni Vicenza si era data a Venezia), il doge Michele Steno dovette intervenire per dirimere una questione sorta in città fra gli ebrei e la «fratalea pezzarollorum» (fraglia

rapporto che troppo spesso fu solo di ricco-povero, creditore-debitore, e per la reale pesantezza delle condizioni che, se la storia economica riesce a giustificare e a spiegare, non riuscivano certo allora a giustificare ed accettare di buon grado le plebi misere e impotenti. In Francia, in Inghilterra, negli stati tedeschi, esplosioni di odio antisemita si erano già avute senza che vi avessero colpa i predicatori francescani. L'odio era in molti casi fomentato da cosiddetti cristiani che volevano impadronirsi dei beni degli israeliti (V. MANZINI, *La superstizione omicida e i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli ebrei*, Padova 1930, pp. 102-103 e passim). Questo sottobosco di persone avide e rapaci non mancò di certo nella situazione veneta del secolo XV, e il Ciscato stesso, che lo identifica specialmente nella categoria dei mercanti cristiani, ci dà prove della sua esistenza e della sua azione infida e nascosta (CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, pp. 96-110).

[45] Il ritorno degli ebrei a Verona avvenne particolarmente intorno ai primi anni del Duecento. Non mancarono, tra gli ebrei veronesi, personalità di rilievo. Ricordiamo l'astrologo e matematico Rabbi Avraham ibn Ezrà, e il poeta Immanuel che fu anche alla corte di Cangrande della Scala. Per notizie sulla comunità ebraica a Verona, si veda N. PAVONCELLO, *Gli ebrei in Verona*, Verona 1960.

[46] PAVONCELLO, *Gli ebrei in Verona*, p. 11.

[47] G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, III pt. II, Vicenza 1964, p. 480.

[48] V. il testamento di «Abraam q. Elie iudeus». Arch. di Stato di Vicenza, Testamenti, alla data 4 febbraio 1434.

dei rigattieri). I componenti di questa fraglia, attraverso la persona del loro gastaldo, avevano «supplicato» il doge affinché proibisse agli ebrei di commerciare nei giorni di festa del calendario cristiano. Concorrenza sleale questa degli ebrei, o decisa preferenza nei loro confronti da parte dei vicentini che si mostravano disposti a trattare affari anche nei giorni festivi pur di concluderli con soddisfazione e vantaggio? Con ducale del 6 febbraio (more veneto), indirizzata a Pietro Venier e Leonardo Mocenigo, rispettivamente podestà e capitano della città, il doge ordinava «quod Judei Vincentiae habitantes in diebus dominicalibus, et aliis diebus festivis solennibus, non possint tenere stationes suas apertas, nec aliquid vendere dictis diebus».[49] La giustificazione e la ragione di questo provvedimento erano, secondo quanto il doge dichiarava, nei dettati degli Statuti del Comune e degli Ordinamenti della fraglia. In realtà la sua decisione dipendeva da un non molto felice criterio di protezionismo economico e dal desiderio squisitamente politico di non contrariare i nuovi sudditi.

Non molti anni dopo, nel 1421, sorse un nuovo contrasto fra gli ebrei e i mercanti cristiani della città. Questa volta era la «fratalea aurificum» a lamentarsi perché gli ebrei giravano per le strade e comperavano di nascosto (così almeno erano accusati di fare) oggetti preziosi, favorendo in tal modo i furti. Mi pare che anche in questo caso la lamentela sia stata generata più dalla paura di una concorrenza che dimostrava spirito di iniziativa e buon fiuto, che da reali irregolarità commesse dagli israeliti. Ad ogni buon conto, il podestà ritenne opportuno ordinare agli ebrei di esercitare il loro traffico esclusivamente «super plateam magnam».[50]

Con il 1425 appaiono per la prima volta in un documento pubblico ebrei che esercitavano il prestito su pegni a Vicenza. È del 20 luglio di tale anno infatti la lettera ducale di Francesco Foscari[51] con la quale si ingiungeva alla Comunità di osservare i patti conclusi con gli ebrei Guglielmo di Museto da Modena (ma abitante a Bologna) e Museto di Begnamino da Ancona (abitante a Padova). L'approvazione di tali patti da parte del doge era stata caldeggiata proprio dall'ambasciatore della Comunità, segno che Vicenza aveva interesse alla presenza e all'attività di

[49] V. Appendice doc. n. I.
[50] D. BORTOLAN, *La fraglia degli Orefici in Vicenza*, Vicenza 1889, p. 14.
[51] V. Appendice doc. n. II.

pubblici prestatori. Non sono riuscito a rinvenire il testo di questa convenzione che, essendo la prima, dovrebbe essere particolarmente interessante. Un elemento mi pare però di poter trarre dalla ducale citata: a Vicenza, nel 1425, non dovevano esistere feneratori che disponessero già di capitali rilevanti e che potessero quindi prestare a condizioni relativamente miti, dal momento che i due feneratori contraenti i patti venivano rispettivamente da Bologna e da Padova.[52] Mi pare certo infatti che il limite di interesse concordato fosse di tre denari per libra.[53] Ciò ricavo dal testo della convenzione del 1435,[54] nella quale si dice che questo appunto era l'interesse praticato dai prestatori israeliti fino a quel tempo. Non è avventato immaginare che con questi patti veniva inferto un colpo fatale al piccolo prestito nascosto e clandestino degli usurai cristiani e veniva promosso nel contempo il vantaggio dei cittadini. Basterà ricordare che gli Statuti del 1264 consentivano un interesse massimo di otto denari per libra, cioè del 40%. Il progresso era stato senza dubbio notevole.

Nel gennaio del 1435, «cum finis et exitus pactorum et privilegiorum Judaeorum praesentialiter fenerantium in civitate Vincentiae proximus esset, ex quo ipsius Reipublicae non parum intererat providere quanto citius possibile erat ad confirmationem eorum, vel ad novam eorum conditionem, sine quorum suffragio plurimorum tam civium, quam districtualium negotia ullo pacto possunt expediri»,[55] alcuni notabili vicentini facenti parte del collegio «Sapientium ad utilia rei publicae deputatorum»,[56] in sede del Consiglio dei Quaranta, chiesero ufficialmente che si prendessero opportuni e solleciti provvedimenti in merito. Si definì allora che venissero eletti dagli stessi Deputati «tres prae-

[52] A questa convinzione sono giunto anche in base ad un'altra considerazione. Nel 1403 il Comune aveva mutuato a nome di Caterina Visconti, duchessa di Milano, la somma di 2.000 libre da un certo «Petrus de Senis bancherio in Verona», di stirpe quasi certamente ebraica (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, p. 484). Viene facile supporre allora che a Vicenza non esistesse un feneratore capace di tale somma.

[53] Forse non è inutile ricordare che, conformemente alle istituzioni di Carlo Magno perpetuatesi anche nelle nostre terre per lunghi secoli, la lira veneta e veronese si dividevano in 20 soldi, e il soldo in 12 denari. Ne consegue che l'interesse di tre denari per libra al mese equivale a 36 denari per libra all'anno, e quindi, poiché 240 denari costituivano la libra, l'interesse legale ascendeva a 36/240, ossia al 15%.

[54] V. Appendice doc. n. III.

[55] Per questa e le seguenti citazioni, v. documento III.

[56] Baptista de Valmarana, Nicolaus de Colzade, Joannes de Malado, Antonius Nicolai de Aurificibus, Baptista Joannis Leonis de Trissino, Antonius de Godis, et Antonius Mutii de Pusterla.

stantes cives» ai quali fosse conferito l'incarico di trattare «tam cum Hebreis inpraesentiarum Vincentiae commorantibus, quam cum aliis forensibus», per stipulare gli accordi di una nuova condotta. L'incarico venne affidato a Girolamo Gualdo,[57] Nicolò da Colzè [58] e Simone da Porto.[59] Non poche difficoltà dovettero incontrare questi tre delegati per convincere gli ebrei «ad mutuandum cum tribus denariis pro quaque libra, prout hactenus mutuaverunt». I prestatori infatti volevano aumentare almeno di un denaro per libra il loro interesse. Forse con la assicurazione di un compromesso, al quale, come vedremo più innanzi, poi in realtà si giunse, vennero trovati finalmente due ebrei disposti ad accettare le trattative: «Jacobus filius Moysis» da Ancona, che abitava e fenerava a Padova, ed «Helias quondam Museti» che abitava e fenerava a Vicenza. Il 13 maggio i tre delegati ed alcuni Deputati ad utilia [60] ottennero dal Consiglio dei Cento «liberum arbitrium, amplissimam auctoritatem, et potestatem, ac specialiter, ac generale mandatum, cum libera administratione paciscendi, componendi, contrahendi et concludendi cum ipsis Jacobo et Helia, aut cum aliis etiam, ... quemadmodum posset tota ipsa Communitas Vincentiae et dictum Consilium Centum». Tre giorni dopo, il 16 maggio, nella casa di Nicolò da Colzè, che giaceva infermo, fu conclusa la nuova convenzione. Parti contraenti ne erano da un lato la Comunità di Vicenza, nelle persone dei suoi rappresentanti, dall'altro gli ebrei Jacobus ed Helias. Il primo agiva anche a nome del proprio padre Moysis, che il figlio assicurava avrebbe accettato le condizioni da lui stesso accettate; il secondo operava a nome «Guglielmi Judei quondam Musetti de Mutina eius avi paterni» [61] e «Zanatai eius fratris». Entrambi inoltre dichiaravano di agire «pro duobus aliis sociis faeneraturis separatim in aliis duobus banchis divisis ultra dictos duos banchos

[57] Famoso è il carteggio di Girolamo Gualdo, «legum doctor», con Guarino Veronese. Il Girolamo Gualdo protonotario apostolico e canonico della cattedrale di Vicenza, autore delle «Rime» stampate a Venezia nel 1569, è figlio del nostro (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 810-811).

[58] Nel 1438 Nicolò da Colzè fu Vicario pretorio a Brescia durante il famoso assedio. Di questo avvenimento egli ci lasciò anzi una memoria che fu pubblicata da Giovanni da Schio nel 1860 (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, p. 779).

[59] Simone da Porto è il padre dei giuristi Battista, Lodovico e del più famoso Giovanni. Probabilmente era proprietario di una «stacionem» posta «super platea» (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 626, 821-822).

[60] Joannes de Malado, Nicolaus de Aymerico, Franciscus Brancii de Luscis, Marcus de Caprellis, et Georgius a Serraturis.

[61] Questo ebreo aveva ottenuto la prima condotta del 1425.

ipsorum Jacob et Heliae». Questi due soci avrebbero dovuto essere nominati nel giro di tre giorni, termine entro il quale si doveva precisare anche la quantità di denaro di cui ogni singolo banco si impegnava a disporre. Dopo diligente esame e minuziosa discussione, si giunse finalmente all'accordo e alla reciproca accettazione dei patti.

Gli ebrei si impegnavano a tenere aperti in città quattro banchi distinti che dovevano disporre di una somma complessiva di 20.000 ducati d'oro. Erano tenuti a prestare su pegno «quibuscumque civibus et districtualibus Civitatis Vincentiae», e potevano esigere un interesse di tre denari per libra durante i primi sei mesi, e di quattro denari per libra una volta che questi fossero trascorsi. (In tale maniera si soddisfacevano in parte le richieste dei prestatori, in parte le esigenze dei cittadini). Qualora avessero preteso ed estorto una somma maggiore, potevano venire denunziati ed ipso facto erano soggetti ad una pena di cinque denari per ogni pegno. La denuncia doveva però essere sporta entro un mese dalla avvenuta estorsione, altrimenti, passato questo termine, contro gli ebrei non si poteva più procedere. Di ogni pegno il prestatore era tenuto a dare al pignorante una bolletta, nella quale risultassero indicati la data della pignorazione, la somma di denaro, l'oggetto impegnato e il nome del pignorante. I quattro banchi dovevano agire separatamente, e in nessun caso era permessa una operazione compiuta «nomine societatis». La pena minacciata era di ben 200 ducati per ciascuno dei contravventori; tale somma, una volta riscossa, andava divisa in parti eguali tra il denunciante e il Comune. I feneratori erano tenuti a conservare nei loro banchi gli oggetti pignorati per un tempo di quindici mesi a partire dal giorno della pignorazione. Una volta che questo periodo fosse trascorso, «dicti Judei possint vendere libere, quandocumque eis placuerit illa talia pignora tanquam sua;[62] nec cogi possint ad aliquam rationem reddendam de eis alicui personae». Si faceva loro espressa proibizione di prestare su oggetti del culto sacro, e ciò sia per un senso di rispetto verso gli oggetti liturgici e il loro significato,

[62] Mi pare di poter con ciò dire che a Vicenza non esisteva ancora un ufficio speciale per la vendita dei pegni degli ebrei. Tale ufficio era stato istituito invece a Padova nel 1408 (CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 41) e a Bassano nel 1425 (CHIUPPANI, *Gli ebrei a Bassano*, p 47)

sia per impedire il depauperamento delle chiese ad opera di ecclesiastici privi di scrupoli e un po' troppo attenti alle cure mondane. L'oggetto sacro impegnato, qualora fosse stato scoperto, doveva venire subito restituito, e il prestatore vi perdeva il capitale e l'usura. Le convenzioni contemplavano anche il caso, «quem Deus avertat»!, che gli oggetti impegnati si rivelassero provenienti da furto. In tale circostanza il legittimo proprietario dell'oggetto poteva ritornarne in possesso pagando al prestatore il solo capitale; ma se dalla data della pignorazione fosse trascorso più di un mese, egli era tenuto a versare al feneratore anche il rispettivo utile.[63] Sulla data della pignorazione facevano piena fede i registri del prestatore. I giudei feneratori non potevano negare la restituzione del pegno a chi ne aveva diritto, ché, in tal caso, accertata la ragione del pignorante, perdevano tanto il pegno quanto il capitale. Coloro che avevano contratto il mutuo con gli ebrei erano tenuti a restituire la somma avuta in prestito nella stessa materia in cui l'avevano ricevuta: se avevano avuto monete, dovevano rendere monete, se avevano avuto oro, dovevano rendere oro o moneta equivalente.[64] I titolari dei quattro banchi e i loro familiari erano del tutto esenti «a quibuscunque oneribus, collectis, et factionibus realibus, personalibus et mixtis Communis Vincentiae» e da ogni altra colletta che fosse imposta al Comune dal Governo della Serenissima. Ad un tributo, e piuttosto pesante, erano però soggetti: dovevano versare al Dominio Ducale la somma di tremila ducati d'oro (che del resto avevano versata anche durante la precedente condotta). Se il Comune non fosse in realtà riuscito ad esentarli da qualsiasi altra imposta, essi avevano la possibilità di andarsene liberamente; dovevano però dare un preavviso di sei mesi al podestà e ai Deputati ad utilia, trascorsi i quali sei mesi, erano tenuti a rimanere in città ancora per un anno e mezzo al fine di permettere il riscatto dei pegni. Ai pubblici prestatori si doveva rendere piena giustizia nei confronti di debitori insolventi. Non potevano essi essere condotti, sotto il pretesto dell'usura, dinanzi al tribunale ecclesia-

[63] Questa norma voleva favorire la sicurezza del creditore, ma, si può ben capire, favorì anche i piccoli ladri, di cui gli ebrei non erano affatto tenuti a svelare il nome. La clausola del mese è una particolarità che ho riscontrato solo in questa convenzione di Vicenza.

[64] Nel 1461 gli ebrei feneranti a Palazzolo si cautelavano anche contro una eventuale svalutazione della moneta: v. capitolo IV della convenzione pubblicata e tradotta in CHIAPPA, *Una colonia ebraica in Palazzolo...*, pp. 54-69.

stico, né a qualsiasi altro tribunale; unico loro giudice sarebbe stato il podestà. Si ribadiva espressamente che piena fede doveva essere prestata ai registri dei banchi, sia che fossero compilati dai titolari, sia che lo fossero dai loro fattori. Per tutto il tempo della condotta, che sarebbe durata dieci anni, a nessun altro era permesso prestare su pegni. Il contravventore sarebbe stato soggetto ad una multa di 25 ducati d'oro, da dividersi in parti eguali tra i giudei feneranti e il Comune. Nello spazio di questi dieci anni gli ebrei avrebbero dovuto essere difesi da ogni molestia e godere «illo habitu, tutela, et libertate, quibus hactenus gavisi et usi sunt... et de praesenti gaudent et utuntur». Dovevano vivere «tuti, et securi cum eorum personis, familiis, rebus, et denariis in Civitate Vincentiae et burgis», nè poteva essere fatta ai loro danni estorsione alcuna; anzi, si auspicava che fossero trattati «bene et amicabiliter». Se si fosse dato il caso, «quem Deus avertat»!, che avessero a subire qualche spoliazione ad opera del Comune, il Comune stesso avrebbe risarcito loro tutti i danni. Si faceva precisa ingiunzione ai macellai della città di vendere agli ebrei le carni allo stesso prezzo a cui le vendevano agli altri clienti, e conformemente agli usi e consuetudini della religione ebraica. Agli ebrei si permetteva di celebrare i sabati e le loro feste e di compiere i loro riti nelle abitazioni; nel sabato e nei giorni di festa del calendario ebraico in nessun modo essi potevano essere obbligati a tenere aperti i banchi, o a comparire in giudizio, o a compiere qualsiasi altra azione che non fosse loro permessa dal precetto festivo. Di converso, si faceva loro obbligo di tenere chiusi i banchi e di non compiere operazioni nei giorni festivi del calendario cristiano. Ad evitare contestazioni, tali feste venivano espressamente definite: tutte le domeniche, il Natale, l'Epifania, tutte le solennità della Vergine Maria, la festa dei dodici Apostoli, la festa di San Vincenzo, il Venerdì Santo, le feste Pasquali, l'Ascensione, la Pentecoste, la festa di San Marco, di San Giovanni Battista e del Corpo di Cristo.[65] Si concedeva che gli israeliti acquistassero un campo per seppellirvi i loro morti, ché il piccolo «bryolus» di Porta Lupia doveva essere già diventato insufficiente.

Definito che i banchi sarebbero entrati in attività il 14 lu-

[65] Questo elenco di festività potrebbe essere molto significativo per una storia della devozione a Vicenza.

glio, e che fino al giorno precedente sarebbero rimasti in vigore i «pacta vetera», si stabilivano le modalità di cessazione della condotta. Sei mesi prima della data di scadenza, i prestatori dovevano manifestare al podestà e ai Deputati ad utilia la loro intenzione: se non avessero inteso rinnovare la convenzione, sarebbero egualmente dovuti rimanere in città ancora per diciotto mesi dopo il decimo anno. In questo spazio di tempo era loro ovviamente consentito di riscuotere i capitali e le usure, ma non era loro concesso di fare nuovi prestiti.

I due ebrei e i rappresentanti del Comune stimarono di poter accettare questi patti, si impegnarono ad osservarli e a non impugnarli in nessun caso.

L'iter della convenzione però non era ancora terminato: restavano da definire i prestatori che avrebbero gestito gli altri due banchi. Ciò venne fatto in un nuovo incontro che le parti ebbero due giorni dopo, il 18 maggio.

Jacobus ed Helias «nominaverunt, et declaraverunt pro suis sociis, et suos socios esse dixerunt, Begnaminum quondam Manuelis Finzii habitatorem Vincentiae pro uno bancho: Matthaeum quondam Lazari de Constantia habitatorem Tarvisii; et Isaach sacerdotem quondam Angeli de Francia habitatorem in Serravalle, ambos socios, et eorum utrumque insolidum facientes etiam nomine, et vice Bonaventurae dicti Zilichman, absentis, habitatoris in civitate Ulmi de Alemania eorum socii, pro uno alio banco». Venne precisata in quella circostanza anche la somma di cui ogni banco avrebbe disposto (tale somma si computava sui contanti e sui capitali impegnati) e, poiché il Comune aveva interesse a che i banchi fossero sempre ben forniti e in grado di operare, era minacciata una multa di cento ducati d'oro se presso i feneratori fosse stata accertata una disponibilità minore di quella fissata.[66]

Si procedette infine alle reciproche promesse e garanzie di osservanza piena degli accordi raggiunti e, concluso anche questo atto, che non era semplice formalità, la convenzione, autenticata dal notaio Nicolò Paglierini,[67] diventò ufficiale e venne resa di pubblico dominio.

[66] Di questa somma un terzo sarebbe spettato al Comune, un terzo al podestà, e un terzo ai Deputati ad utilia che avessero scoperta la irregolarità.

[67] Nicolò Paglierini è il padre di Gerolamo e del famoso giureconsulto Bartolomeo (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 738, 789, 1021).

Un mese dopo, e precisamente in data 17 giugno 1435, il doge Francesco Foscari inviava a Paolo Loredan podestà e a Mosè Grimani capitano della città, la ducale con la quale approvava e confermava tutti i capitoli conclusi con i giudei.[68] Egli si premurava però di completare uno dei capitoli approvati, e cioè quello «ubi tractatur de habitu». Precisava infatti che gli ebrei «qualem habitum voluerint, portent, sed sine signo iudaico apparenti in pectore nullatenus vadant».[69]

Mi sono soffermato piuttosto a lungo sui capitoli della condotta, perché mi sembra che essi ci possano illuminare sullo stato degli ebrei nella nostra città.

Il Comune aveva bisogno della loro presenza, e lo ammetteva chiaramente; d'altra parte era suo dovere e diritto contenere quanto più possibile le pretese dei feneratori. Nel nostro caso, possiamo dire che esso ci riuscì. Un interesse del 15% (o del 20% dopo i primi sei mesi) costituiva per quel tempo un tasso che oserei chiamare inferiore al normale.[70] Le prescrizioni dei patti appaiono ragionevoli ed eque, ed ispirate al giusto principio della reciprocità: le potremmo definire un esempio di

[68] V. Appendice doc. n. IV.

[69] Il segno distintivo era stato imposto dal Governo veneziano a tutti gli ebrei del territorio con Parte del 22 gennaio 1429. Esso consisteva in una O di cordella gialla della grandezza «unius panis quattuor denariorum». Dall'obbligo del segno furono espressamente esentati (ducale di F. Foscari del 27 ottobre 1439) gli ebrei che si spostassero a cavallo da una città all'altra. Nel 1497 (22 settembre, ducale di Agostino Barbarigo) si consentì agli ebrei di portare durante i loro viaggi il normale e comune berretto nero. (Arch. del Comune di Vicenza, n. 59 dell'inventario, carte 173 v., 174 r., 301 v.). Ciò venne stabilito per evitare che si verificassero rapine ai danni degli israeliti, i quali, a causa del segno, erano troppo facilmente riconoscibili.

[70] In riferimento allo stesso periodo da noi considerato così si esprime, in termini generali, il Sapori: «L'interesse usurario partiva dal 20%; l'interesse lecito, tolta una sorta di zona grigia o di contestazione su cui appunto le opinioni erano discordanti, oscillava dal 5 al 15%» (A. SAPORI, *L'interesse del denaro*, in *Studi di storia economica* (*secoli XIII, XIV, XV*), I, Firenze 1955, p. 239). Già conosciamo la situazione di Padova (v. nota 41). Citerò l'esempio di Palazzolo: il capitolato concluso con Leone Mathiase nel 1461 permetteva all'ebreo un'usura in ragione del 25% nei riguardi dei palazzolesi e degli armigeri del Colleoni (era una condizione di favore!), e del 40% nei riguardi dei forestieri. Per limitarmi ai centri vicini a Vicenza, accenno al caso di Marostica. Il fiorente centro pedemontano aveva, nella prima metà del secolo, il suo ebreo feneratore. Era questi un certo Simone da Spira, il quale esercitava la sua lucrosa attività a condizioni assai pesanti per i marosticensi: infatti il tasso normale di interesse era del 40%. La Comunità protestò energicamente presso il doge, e questi, con ducale del 10 febbraio 1423 (more veneto) (Arch. del Comune di Marostica, busta n. 4, fascicolo n. 76, carte 5v., 6 r. e v.), riconobbe giuste le lamentele dei sudditi e li autorizzò a trattare con il feneratore affinché il tasso esercitato venisse almeno dimezzato. Le trattative durarono molto a lungo, e soltanto nel marzo del 1427 i nuovi patti furono definitivamente conclusi e firmati; il doge Francesco Foscari li ratificò con la ducale del 31 marzo (Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Zibaldone Vigna, II, f. 191).

illuminata saggezza e di oculata capacità di adattamento alle condizioni storiche. Per esse l'istituto di credito diventava quasi un istituto pubblico, in cui solo il capitale era di privati. Il passo verso una istituzione completamente pubblica non era ormai lontano.

Al di là delle leggi, rimaneva tuttavia il campo indisciplinabile dell'azione clandestina, e soprattutto dei rapporti umani, delle restrizioni mentali, delle categorie psicologiche, dell'odio nascosto e superstizioso. Sarebbe stato necessario che un'altra autorità, quella spirituale, avesse esercitato allora un'azione di concordia e di carità; ma questa azione troppo spesso mancò e sempre risultò inadeguata. Desta ancora oggi infatti motivi di perplessità l'atteggiamento che la Chiesa, a livello locale, assunse di fronte all'usura e agli usurai. Se è comprensibile la proibizione di quella, non è invece giustificabile la condanna di questi, tanto più quando tale condanna comportava anche una implicazione di fanatico assolutismo religioso. L'azione degli uomini di chiesa fu contraddittoria e parziale, e portò talora, per un malinteso spirito e zelo di carità, alla negazione dei più elementari principi di verità e di giustizia. La condizione dei miseri doveva essere migliorata; ma ciò doveva avvenire attraverso un rinnovamento delle strutture economiche e sociali, non attraverso la eliminazione di una categoria che aveva anche il torto troppo appariscente di distinguersi da tutte le altre per razza e religione. Soltanto un nuovo istituto di credito, quale sarebbe stato il Monte di Pietà, avrebbe potuto sostituire il prestito ebraico. Finché l'idea dei Monti non germinò e a poco a poco non si attuò in realtà concreta, era assurdo e fuori luogo pretendere l'allontanamento degli ebrei banchieri, che delle condizioni economiche generali erano non la causa, ma uno degli effetti. Quando poi all'odio contro gli ebrei si vollero dare giustificazioni di carattere religioso, si cadde nella più aperta negazione dello spirito evangelico.

All'incirca verso il terzo decennio del secolo, una larga frangia degli uomini di chiesa iniziò una ferma campagna contro l'usura, la cui accettazione era divenuta prassi normale dei governanti. Alle rispolverate argomentazioni dei più celebrati canonisti,[71] fecero riscontro nuovi studi di giuristi e di teologi, non-

[71] Una chiara e precisa rassegna sulle teorie e sulla lezione dei grandi canonisti si può vedere in G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti*

ché l'azione di animosi e infuocati predicatori soprattutto francescani. Il tema e le conclusioni erano unici: l'usura è contro la volontà di Dio, chi la esercita è in peccato mortale (sia pur anche un ebreo), chi la autorizza pecca mortalmente ed è passibile di scomunica. Appare chiaro che tali gravi affermazioni non potevano che creare crisi di coscienza, specialmente nell'animo di chi, deputato al bene pubblico, proprio in vista di questo bene si piegava alla stipulazione di «pacta» con gli usurai. Ma questo non fu solo il risultato. Ché una tale problematica, agitata nelle pubbliche piazze e durante le cerimonie religiose, dava motivo di speranza ai profittatori cristiani, infiammava di sdegno le plebi che si sentivano autorizzate nella loro comprensibile avversione ai feneratori, permetteva ai predicatori meno intelligenti e meno preparati, anche se più fervorosi e più rettamente intenzionati, una campagna di veemente e apocalittica oratoria contro gli ebrei, che erano non solo gli usurai, ma anche gli uccisori di Cristo, i bestemmiatori e i denigratori della fede cattolica. Così la polemica passava dal campo delle valutazioni e delle scelte economiche a quello della tolleranza religiosa, e traeva malaugurato alimento dalla prevenzione, dalla superstizione, talvolta anche dalla calunnia (si ricordi soprattutto l'accusa di «omicidio rituale»).

In questa polemica antiebraica un elemento di equilibrio e di saggezza fu rappresentato dal papato. Continuando una illuminata tradizione, anche in questo momento i pontefici intervennero con atti ufficiali a frenare i deprecabili eccessi del popolo cristiano,[72] ma la loro voce rimase per lo più inascoltata, e se le

italiani dei secoli XIII e XIV, in *Studi giuridici in onore di C. Fadda*, II, Napoli 1906, pp. 259-278.

[72] Gli studiosi sono concordi nel riconoscere l'azione positiva di tolleranza e moderazione svolta nel corso dei secoli dal papato. Cito come esempio il Manzini, studioso ebreo, che si esprime in questi termini: «Alle tante benemerenze che (piaccia o non piaccia ai settari) il papato vanta nella storia della civiltà, è da aggiungersi quella per cui non solo non si è prestato alla persecuzione degli Ebrei, ma ne ha assunto vigorosamente in ogni tempo la difesa... Né si può togliere al papato il merito che gli spetta, soltanto perché certi frati, preti, e talora anche vescovi non seguirono le sue istruzioni, in questo, come pur troppo in parecchi altri casi.» (MANZINI, *La superstizione omicida...*, pp. 199-200). Positivo è pure, per quanto non riferito al periodo da noi considerato, il giudizio del Morghen: «... in tutto l'alto Medioevo la Chiesa e in ispecial modo la Chiesa romana ha svolto, nei rapporti con gli ebrei, una politica di tolleranza e di equità che forse non è stata piú praticata fino agli inizi del secolo XIX.» (MORGHEN, *La questione ebraica...*, p. 137). La convinzione piú negativa è quella del Milano: «Il meno ... che è lecito affermare circa questo atteggiamento ondeggiante, ma nel fondo sempre insofferente, del papato verso gli ebrei, è che la politica posta in essere dai successivi pontefici si palesò agli occhi degli

loro bolle attestano e mostrano oggi la limpidità del magistero della Chiesa, non furono sufficienti allora a salvare gli ebrei e a garantire loro quella tolleranza e quella libertà di espressione religiosa che sono il dono trepido e sofferto dei tempi più recenti.

Fu dunque questo confluire di vari elementi la condizione che rese sempre più difficile anche nelle nostre terre la situazione degli ebrei. Verso la metà del secolo essa iniziò a precipitare.

Ma vediamone le tappe attraverso i documenti vicentini del tempo.[73]

Nel 1443 il doge Francesco Foscari (ducale 8 giugno)[74] venne a confermare una deliberazione della Comunità, in base alla quale si proibiva agli ebrei di esercitare l'arte di «pezaria». Niente potevano essi vendere all'infuori di ciò che proveniva dai banchi di pegno, e degli oggetti che avevano tale provenienza erano ammessi al commercio ebraico soltanto quelli che i gastaldi della fraglia avessero a loro insindacabile giudizio contrassegnato con una particolare «bulla». Non può sfuggire la gravità di questo provvedimento: lo spazio consentito agli ebrei veniva ulteriormente ristretto, e la decisione, presa unilateralmente, favoriva ancora una volta i mercanti cristiani.

Nel settembre dello stesso anno giunse in città il celebre predicatore Bernardino da Siena.[75] Già vent'anni prima egli aveva predicato in Vicenza,[76] ma ora si presentava accompagnato da più alta fama ed era oggetto di più curiosa e devota aspettazione. Nelle sue prediche egli dovette toccare l'argomento del prestito

ebrei stessi come ambigua e costantemente insicura.» (MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, p. 78).

Per i documenti papali attinenti all'argomento, si veda M. STERN, *Urkundliche Beitrage uber die Stellung der Papste zu den Juden, mit Benutzung des papstlichen Geheimarchivs zu Rom*, 2 voll., Kiel 1893-1895, il quale pubblica anche (n. 39) le bolle di Martino V (20 febbraio 1422), e Nicolò V (2 novembre 1447) relative al periodo da noi considerato. Sul medesimo tema, si veda pure il ricco studio P. BROWE S. J., *Die Iudenmission in Mittelalter und die Papste*, Roma 1942 (Miscellanea Historiae Pontificiae, VI, n. 8).

[73] La mia ricerca al riguardo non è stata molto fortunata né doviziosa di felici ritrovamenti. Ciò nonostante, i documenti rintracciati consentono una ricostruzione sufficiente degli avvenimenti.

[74] V. Appendice doc. n. V.

[75] *Cronicha che comenza dell'anno 1400*, Vicenza 1889: «1443. Mr. fra Bernardin da Siena fe' molte prediche in Vic. del mexe di Settembre per 15 zorni, fo la ultima volta che fo a Vicenza». Per l'opera svolta dai predicatori nella vicina Verona, si veda A. GHINATO, *Ebrei e predicatori francescani in Verona nel secolo XV*, «Archivum Franciscanum Historicum», 1957, t. 50, pp. 231-244.

[76] *Cronicha che comenza dell'anno 1400*: «1423. di 6 aprile. Vene a Vicenza fra Bernardin da Siena dell'ordine di S. Francesco, el quale fe' molte prediche in Piazza et a S. Lorenzo».

ad usura. L'intrepido predicatore non seppe trattenersi da qualche esagerazione di facile effetto;[77] in grazia di queste, ma soprattutto di stringenti argomentazioni sulla illiceità dell'usura, egli convinse i cittadini a proibire il prestito ebraico. Alessandro Nievo, di cui si tratterà più sotto, nei suoi *Consilia contra Judaeos foenerantes*, parla addirittura di una pubblica predicazione «qua (Sanctus Bernardinus) judeos expelli fecit». Mi pare tuttavia verisimile ammettere che gli ebrei non siano stati espulsi; è più facile invece che, scaduti i patti del 1435, non si sia proceduto alla stipulazione di un'altra convenzione. Che gli ebrei non fossero stati espulsi sembra dimostrare anche una ducale del 1453.[78] Il doge Francesco Foscari aveva approvato alcuni patti «cum quibus fideles nostri Scledi conduxerant quendam hebreum ad fenerandum in dicto loco». (Già sappiamo come il dominio ducale ricavasse da concessioni di questo tipo un notevole vantaggio finanziario). Ma la Comunità di Vicenza ritenne opportuno intervenire: vennero inviati a Venezia due ambasciatori,[79] i quali si premurarono di ricordare al doge come il prestito ad usura fosse di danno ai sudditi, e come fosse «contra sacras leges et divina instituta, sicut alias praedicavit quondam Beatus Sanctus Bernardinus». Il Foscari, quasi richiamato all'ordine dal monito dei vicentini,[80] revocò la concessione accordata agli scledensi, stabilì che nè l'ebreo chiamato a Schio, nè altri ebrei potessero «fenerari, nec in districtu et territorio nostro vincentino», ed anzi prescrisse che i feneratori fossero licenziati «de dicto districtu et territoriis nostris».[81]

[77] «Dicit Sanctus Bernardinus quod una causa propter quam venit pestis est tenere usurarios in terra etc. Scacia la inguinaya. Exemplum de Sancto Bernardino, Vincentie, quando dixit: Promitto super clericam meam, etc.». È Bernardino da Feltre che così parla ai pavesi nel 1493 nel suo sermone «De Monte Pietatis Papie erigendo», pubblicato in CARLO VARISCHI da Milano O.F.M., *Sermoni del B. Bernardino Tomitano da Feltre, nella redazione di fra Bernardino Bulgarino da Brescia, Minore Osservante*, II, Milano 1965, pp. 185-193.

[78] V. Appendice doc. n. VI.

[79] I due oratori vicentini erano Matteo Bissari, letterato e giureconsulto, e Vincenzo da Schio, giudice. Per notizie sui due, si veda MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 729, 782-784.

[80] È singolare questo atteggiamento del Governo della Serenissima, dibattuto fra la prospettiva di un vantaggio economico e una necessità politica.

[81] Il Mantese, che sembra minimizzare l'importanza della ducale, affaccia l'ipotesi che l'intervento di Vicenza sia stato sollecitato dall'«egoismo antagonista di prestatori locali» (MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 653-654). Non escludo questa possibilità, la quale ci fornirebbe ancora una volta il quadro di una situazione complessa, i cui fattori spesso sfuggono alla ricerca documentaria e rientrano nella sfera delle parole sussurrate, delle presenze silenziose, delle trame nascoste.

Il 1453 segna dunque un momento di fondamentale importanza nelle vicende degli ebrei a Vicenza: i prestatori sono allontanati dalla città, i predicatori hanno partita vinta, i rettori, non più colpevoli di favorire un'attività scandalosa e quasi blasfema, possono finalmente acquietare i timori della loro coscienza. Era stolto però pensare che, eliminando gli ebrei banchieri, venissero soppressi i bisogni dei cittadini; sarebbe come se, licenziando i fornai, si credesse di eliminare il bisogno di pane.

L'errore di questo provvedimento dovette ben presto rivelarsi in tutta la sua gravità: il prestito, che un tempo era regolato da precise norme e disposizioni, diventò ora un'attività clandestina, per la quale i profittatori, cristiani od ebrei che fossero, giocando sulle inderogabili necessità del popolo, dovettero esercitare un vero e proprio strozzinaggio che ben li ripagava del rischio che correvano.[82] L'usura divenne a maggior ragione una «vorago» senza fondo, un esercizio diabolico, una pratica «iniqua, molesta, velenosa», che non può essere se non un «peccatum mortalissimum».[83] Il disagio delle popolazioni, anziché diminuire, crebbe, e con esso ebbe a crescere l'avversione agli ebrei, che nessun altro limite avevano alla loro ingordigia se non il timore di uno scoppio di violenza esasperata.

La disposizione ducale fu ben presto elusa e le speranze dei rettori si rivelarono vane. Poiché gli israeliti feneratori non potevano soggiornare in città, ricorsero al sotterfugio di operare per interposta persona: erano gli ebrei residenti a Vicenza a ricevere i pegni dei cittadini e a dare il denaro a prestito a nome degli ebrei feneranti fuori città. La Comunità non poteva sopportare un abuso che si presentava così sfacciato e che non era perseguibile. Nel 1470 una protesta formale venne presentata al doge,[84] e il doge Cristoforo Moro, rilevando come con tale inganno gli ebrei facessero «faenerationes in civitate, contra intentionem et mentem nostram», ribadì espressamente che in nessun modo essi potessero «pignora accipere, neque pecunias erogare... civi-

[82] Una situazione pressoché identica si verificò a Padova: gli ebrei banchieri furono allontanati dalla città nel giugno del 1455, ma i loro prestiti continuarono a condizioni molto più pesanti che in precedenza, tanto che la Comunità fu costretta a successive concessioni e rese (CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, pp. 52-55).

[83] V. il sermone «De usura» in VARISCHI, *Sermoni del B. Bernardino Tomitano da Feltre...*, I, pp. 423-430.

[84] V. Appendice doc. n. VII. L'oratore della Comunità, Guglielmo Pagello, è una figura di letterato e «legista» tra le più rappresentative del Quattrocento vicentino. Si veda MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 793-795.

bus et aliis»; ai trasgressori veniva minacciata una pena assai forte, che servisse di monito e di esempio a tutta la comunità israelitica. Ma il problema non era ancora definitivamente risolto; lo sarebbe stato solo quando una nuova istituzione avesse sostituito con efficienza il sistema soffocante, seppur necessario, della foeneratio ebraica.

Nel 1479 il doge Leonardo Mocenigo, rispondendo alle richieste degli ambasciatori vicentini,[85] ancora una volta vietò agli ebrei l'esercizio del prestito a Vicenza e nel territorio contro la volontà della Comunità,[86] segno che ancora una volta le leggi erano eluse dall'astuzia degli ebrei e dalla volontà dei cittadini, i quali, probabilmente, presso i prestatori israeliti trovavano condizioni più vantaggiose, anche se pesanti, che presso altri prestatori.

Ma la vicenda degli ebrei vicentini stava ormai avviandosi al suo epilogo. Indesiderati, odiati, troppo diversi e troppo fieri per essere assimilati,[87] accusati di azioni infami e aberranti,[88] quando si intravvide la possibilità di fare a meno dei loro costosi servizi, furono definitivamente espulsi in massa. Fu nel 1486 che la grave decisione fu presa dal podestà Antonio Bernardo, il quale, per questo atto, si meritò la perenne riconoscenza dei suoi

[85] Tali ambasciatori erano Nicola Chiericati (a lui Nicolò da Colzè dedicò la ricordata descrizione dell'assedio di Brescia), Leonardo Trissino e Antonio Zugliano. Su queste figure si veda MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 484-782, 988.

[86] V. Appendice doc. n. VIII. La ducale fa acceno ad alcuni privilegi concessi a certi ebrei. Non sono riuscito a rintracciarli né nell'Archivio del Comune di Vicenza, né all'Archivio di Stato di Venezia. Temo che siano andati distrutti.

[87] I documenti ricordano una conversione di una famiglia ebrea avvenuta in città nel 1452 (Archivio Notarile, Bartolomeo d'Aviano, alla data 29 novembre 1452). Il fatto generò grande giubilo, e il vescovo non esitò a concedere un'indulgenza di cinquanta giorni a chi avesse sovvenuto alle necessità materiali della famiglia battezzata. Tali episodi erano però estremamente rari. Si veda MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 568-569.

[88] È da ricordare che anche nelle nostre terre si diffuse la notizia dell'uccisione del fanciullo Simone da Trento da parte degli ebrei (il presunto martirio sarebbe stato consumato nella settimana santa dal 1475). Pochi anni dopo (1480), impressione profonda suscitarono gli analoghi avvenimenti di Portobuffolè. Se su questi ultimi non è stato ancora condotto uno studio definitivo, definitiva appare invece la conclusione di incolpevolezza degli ebrei nella morte del fanciullo trentino. Della vasta bibliografia sull'argomento, mi limito a citare, in quanto esso tiene conto anche delle ricerche precedenti, lo studio W. P. ECKERT, *Il beato Simonino negli «atti» del processo di Trento contro gli ebrei*, «Studi trentini di scienze storiche», XLIV (1965), pp. 193-221. In seguito alla conclusione ivi dimostrata, il culto al beato Simone fu abolito il 28 ottobre 1965, in «felice coincidenza» con la dichiarazione conciliare «Nostra aetate» (*Notificazione circa il culto al piccolo Simone da Trento*, «Rivista diocesana tridentina», XCI (1965), pp. 595-596). Sulle ripercussioni nel vicentino al fatto di Trento, rimando al mio saggio M. NARDELLO, *Il presunto martirio del beato Lorenzino Sossio da Marostica*, «Archivio Veneto», s. V, XCV (1972), pp. 25-45.

concittadini.[89] Una frenesia gioiosa sembrò invadere la popolazione: gli ebrei finalmente se ne sarebbero andati per sempre, e con essi i numerosi mali che la loro presenza si credeva causasse. Una insofferenza secolare, alimentata dal risentimento dei poveri, dall'avversione dei fanatici, dalla cupidigia dei mercanti e concorrenti cristiani, stava per ricevere completa soddisfazione. Si volle affrettare in ogni modo l'esodo degli israeliti dalla città e dal territorio, tanto che il doge Marco Barbarigo, che si vide costretto ad accettare la volontà della città, dovette interporre la propria autorità per fissare nel 15 di maggio il termine entro il quale gli ebrei se ne sarebbero dovuti andare.[90]

La città fu completamente libera dalla «Judeorum labe atque putredine» [91] il 12 di giugno. E non a caso l'anonimo cronista, nel riferirci l'avvenimento con un senso di soddisfazione, lo mise in stretta connessione con l'istituzione del Monte di Pietà.[92]

Una strada faticosa era stata percorsa, in mezzo ad errori, deprecabili esagerazioni e confusione. Il traguardo raggiunto era il novello istituto di credito: ricco di promesse e accolto da trepide speranze, esso poneva fine ad una simbiosi che, tollerata malvolentieri per secoli, appariva avere ormai esaurita la sua funzione. La storia procedeva con logica ferrea, anche se gli uomini non ne avevano chiaro lo svolgimento e si lasciavano prendere la mano, in questo come in altri casi, dall'impulso ingiusto e ingiustificabile della passione.

[89] Nella sala del Gran Consiglio del palazzo delle Magistrature i vicentini fecero eseguire in suo onore questa iscrizione che ricorda il merito dell'espulsione degli ebrei: «Antonio Bernardo iurisconsulto praetori et patri optimo - Ob rempublicam domi forisque feliciter administratam / Urbe pontibus, carcere, foro, templis exornata / Iudaeis et noxiis eiectis, civitate in pristinam / Dignitatem et otium studiis et sanctis moribus / Restituta, Monte Pietatis fundato / Grata Vicentia posuit 1486».

[90] V. Appendice doc. n. IX. La lettera del doge porta la data del 21 aprile. Gli oratori della Comunità furono, in questa circostanza, Giacomo Trento (il munifico costruttore della «cappella magna» della chiesa di S. Tomaso; vedasi MANTESE, *Memorie storiche..*, III pt. II, pp. 981-983) e Luigi Thiene.

[91] L'espressione è tratta dalla «Oratio domini Petri Bruti episcopi Catharensis ad Vicentinos pro expulsione Iudaeorum» pubblicata in P. BRUTI, *Opus contra Iudaeos*, Vincentiae 1489, e riprodotta anche in F. BARBARANO, *Historia ecclesiastica della città, territorio, e diocese di Vicenza*, II, Vicenza 1652, pp. 199-205. Del Bruti e dei suoi scritti di carattere antiebraico si tratterà nel paragrafo successivo.

[92] *Cronicha che comenza dell'anno 1400*: «1486; 12 zugno. In Vic. fo cazà fora de Vicenza, et vexentin tutti li zudei maschi, e femine perché li non presta più a uxura, ne compre più pegni, ne presta sopra pegni, e subito fo fatto in Vicenza uno monte di pietà, zoè uno banco in la chiesa de S. Vincenzo, che si chiama el monte della pietà, che dà dinari sopra pegni a tutti». Sulle origini del Monte, si veda L. ONGARO, *Il monte di pietà di Vicenza*, Vicenza 1910.

* * *

Alla campagna di stampa di spirito antiebraico, che raggiunse la sua massima intensità dopo la metà del secolo, Vicenza non mancò di apportare un rilevante contributo. Già abbiamo visto come l'argomento dell'usura e degli usurai fosse dibattuto dai predicatori. Ciò però avveniva in maniera generalmente disorganica e frammentaria; mancava cioè una aggiornata teoria sull'usura ebraica, la quale esponesse ordinatamente le motivazioni e i principi che ne condannavano l'esercizio, e desse un fondamento di inequivocabile validità giuridica all'intervento dell'autorità pubblica. Non facevano invece difetto le poco meditate e velleitarie esposizioni dei motivi di carattere religioso che sembravano autorizzare il distacco e la diffidenza verso la stirpe ebraica. Fu in entrambe queste direzioni che si esercitò con diversità di intento e di validità, ma con identità di fortuna, l'opera degli scrittori vicentini. Un vicentino di nascita, Alessandro Nievo, e un vicentino di adozione, Pietro Bruti, entrambi ecclesiastici, ci lasciarono attraverso le loro opere la testimonianza di una problematica di vitale importanza e di una polemica vivace e poco disciplinata; i loro scritti sono esemplificativi di una situazione, e riflettono con completezza e paradigmatica evidenza, su scala locale, il clima generale che il problema ebraico suscitava in tutte le terre del dominio veneto, e non solo di esso.[93]

Alessandro Nievo, figlio del medico Battista fu Lorenzo, è ricordato nella storia vicentina quale illustre «iurisperitus». Nato nel 1417, si era dedicato, assieme al fratello Bartolomeo, allo studio del diritto, giungendo ad essere notaio nel 1440 e poi giudice nel 1451.[94] Tra il 1451 e il 1456 vestì l'abito clericale (nel 1465 sarà eletto canonico del duomo di Vicenza); pure nel 1456 ottenne la cattedra nell'Università di Padova,[95] nella quale

[93] Per la letteratura medioevale sul problema ebraico, vedasi l'ampio studio B. BLUMENKRANZ, *Les auteurs chretiens latins du Moyen âge sur les juifs et le judaisme*, Paris-la Haye 1953.

[94] B. BRESSAN, *Serie dei podestà e dei vicari della città e territorio di Vicenza, con lo statuto e la matricola de' Dottori Collegiali Vicentini durante la Signoria Veneziana*, Vicenza 1877, p. 201. Alla data 6 agosto 1451 è ricordata la elezione di Alessandro di Battista Nievo.

[95] J. FACCIOLATI, *Fasti gymnasii patavini*, II, Padova 1755, p. 47.

esercitò l'insegnamento fino a pochi mesi prima della morte, avvenuta nel 1484.[96]

Tra le sue numerose opere,[97] la maggior parte delle quali è di argomento giuridico, grande scalpore suscitarono e grande interesse suscitano tuttora i *Consilia contra Iudeos foenerantes*. L'opera fu pubblicata a Venezia nel 1474 e fu accolta da estesi consensi, tanto che già nel 1477 di essa apparve una seconda edizione. Il dotto autore vicentino vi tratta il tema della liceità o meno della *foeneratio* ebraica; le sue argomentazioni, condotte con ferreo rigore logico e presentate con limpida chiarezza, sono suffragate e sorrette da un continuo riferimento a passi scritturistici, alle norme del diritto e all'insegnamento dei dottori della Chiesa. È motivo di merito per il nostro giurista l'esser rifuggito da ogni facile compiacimento di natura polemica, e l'aver trasportato la scottante matera sul piano della diatriba dottrinale e della correttezza terminologica.

Ma cerchiamo di analizzare più puntualmente il contenuto del trattato.

Nel primo dei quattro «consilia», il Nievo presenta immediatamente, sotto forma di dubbi da risolvere, alcuni problemi che il prestito ebraico comporta per la sua stessa natura. Il primo dubbio verte sul fatto «an peccent iudei fenerando Christianis», il secondo «an ecclesia de hoc peccato se debeat impedire», il terzo «an ecclesia debeat tolerare vel consentire huic peccato propter maius malum vitandum vel propter maius bonum quod exinde utiliter sequi speretur», il quarto «an prencipes seculares vel communitates vel consilia civitatum possint iudeis dare licentiam fenerandi, vel cum iudeis possint pacisci ut fenerentur Christianis causa maioris mali vitandi», l'ultimo infine «an papa ex causis predictis possit concedere communitatibus vel civitatibus ut ex dispensatione apostolica conducant iudeos ad fenerandum faciendo cum eis pacta prout consueverunt».

Relativamente alla prima questione, il Nievo sostiene che se Mosè avesse potuto proibire del tutto l'usura, non avrebbe certo esitato a farlo, e che ciò che non fu possibile al santo patriarca è ora possibile e doveroso per i governanti cristiani. Ma approfon-

[96] MANTESE, *Memorie storiche...*, III, pt. pp. 830-832.

[97] Se ne veda un elenco completo e illustrato in ANGIOGABRIELLO DI SANTA MARIA (CALVI), *Biblioteca, e storia di quei scrittori così della città come del territorio di Vicenza*, II, Vicenza 1772, pp. 179-187.

dendo maggiormente e con più stretta pertinenza l'argomento, sulla scorta particolarmente di san Tommaso, giunge alla conclusione che non è assolutamente lecito agli ebrei prestare ai cristiani, perché, se ciò avvenisse, sarebbe come se essi prestassero ad altri ebrei, cosa questa vietata dallo stesso Mosè. Anche il secondo dubbio vede una decisa presa di posizione da parte del giurista vicentino: l'usura è contro il diritto divino, in base al quale è proibita «et per vetus et per novum testamentum», ed è anche contro il diritto naturale, perché «ius naturale et ius divinum idem sunt». In quanto è un peccato contro Dio e contro la natura, l'usura rientra nella sfera di competenza della Chiesa, la quale perciò non solo può, ma anche deve impedire che tale peccato venga commesso.

Di più difficile risoluzione è il terzo problema, se cioé sia lecito accettare l'esercizio del prestito per evitare un male maggiore o per ricavare qualche bene. Afferma il Nievo che, come non è lecito che una persona commetta un peccato veniale perché un'altra eviti una colpa mortale, così la Chiesa non può «consentire malo causa vitandi maius malum». Se consideriamo poi che i danni che si possono evitare grazie all'usura sono di natura materiale, appare chiaro che in nessun modo e in nessun caso si può permettere un male spirituale per ovviare a un male temporale. E ciò è ribadito, sostiene il Nievo, da affermazioni positive del diritto divino e canonico.

Riguardo al quarto dubbio, se cioè i principi secolari possano accordarsi con gli ebrei feneranti e consentire l'esercizio della *foeneratio*, lo scrittore vicentino dà una ferma risposta negativa. Se ciò, egli dice, non è possibile alla Chiesa, a maggior ragione non può essere possibile ai principi, i quali in questo campo «habent minorem potestatem quam ecclesia». Capita però che, di fatto, il potere civile acconsenta all'attività feneratizia degli ebrei. In questo caso i rettori cristiani sono «ipso facto» scomunicati, e non si va lontano dal vero affermando che «hodie quasi omnes domini et omnes communitates» sono appunto colpiti dal peso della scomunica.[98]

Il quinto dubbio pone la questione se il pontefice abbia il potere di «dispensare» a che gli ebrei esercitino il prestito ad interesse. Anche questa volta la risposta è recisamente negativa.

[98] Abbiamo già visto come l'insistenza su questo tema causasse vere crisi di coscienza nell'animo di molti governanti. Si veda anche CISCATO, *Gli ebrei in Padova...*, p. 52.

Accertato che l'usura è un male in sè, che in nessun modo può diventare un bene e che nemmeno il papa può modificarne la natura, il nostro autore analizza l'essenza del precetto contro l'usura stessa. Questo precetto, egli afferma, è «negativum seu prohibitivum», e proprio questa sua sostanziale caratteristica fa sì che esso obblighi in misura maggiore che qualsiasi altro precetto affermativo. Infatti le «prohibitiones» vertono sui peccati, che sono sempre male e che mai possono diventare bene. È per questo motivo che si dice che uno deve sopportare tutti i mali piuttosto che consentire al male. Resta dunque definito che nemmeno il papa può autorizzare a contravvenire a un comando proibitivo.

Come si è visto, le conclusioni sono tutte orientate ad una ferma negazione della liceità dell'usura.

Nel secondo «consilium» il Nievo risponde ad alcune obiezioni mossegli da Angelo de Castro.[99] Il suo oppositore sostiene che, come Dio permise agli ebrei di prestare ai gentili per evitare che il popolo eletto, schiavo dell'avidità, cadesse in peccato, così Cristo dovrebbe permettere ai cristiani di «conducere» i feneratori al fine di impedire che i fedeli, «qui sunt inclinati ad peccatum avaricie sicut tunc erant iudei», abbiano a peccare a loro volta. Il Nievo non accetta affatto questa argomentazione. In primo luogo, è da dire che ogni male che capita è permesso da Dio, ma che non per questo gli uomini possono commettere l'arbitrio di autorizzare il male stesso. In secondo luogo, non è affatto vero, sostiene il nostro autore, che i cristiani siano «inclinati avaricie» come lo erano gli ebrei: ché inutile sarebbe stata, se così fosse, la venuta di Cristo. Al contrario, i cristiani sono più buoni dei giudei di un tempo, e questo miglioramento dei costumi giustifica e spiega la validità e la attualità di un precetto che soltanto particolari condizioni storiche ed etniche avevano consentito che fosse monco.

Le successive obiezioni del Castro danno al Nievo l'opportunità di chiarire e precisare ulteriormente il suo pensiero. Se la Chiesa proibisce l'usura, e giudica e punisce gli usurai, e comanda la restituzione degli interessi riscossi, non lo fa tanto per evitare un danno materiale dei cristiani, quanto per impedire che sia

[99] Angelo de Castro, figlio del celebre giureconsulto Paolo, ottenne la cattedra di Diritto Pontificio nell'Università di Padova nell'anno 1443. Morì nel 1485. Si veda FACCIOLATI, *Fasti...*, II, p. 41.

commesso un peccato gravissimo. L'intervento della Chiesa è giustificato «ratione peccati», e la sua ansia è un'ansia che, con termine moderno, potremmo definire pastorale (il Nievo usa l'espressione «consulere animabus»). E ciò è tanto vero che, nella sua materna e premurosa volontà di salvezza di tutti gli uomini, la Chiesa non esita a pregare per gli ebrei. L'usura dunque è considerata sì come un male sociale, ma primariamente come un male spirituale che offende Dio e toglie agli uomini, ebrei o cristiani che siano, la possibilità del gaudio eterno.[100]

Se infatti la situazione economica esigesse, come molti sostengono, il prestito ebraico, esso non diventerebbe per questo lecito, poiché l'usura è un male in sé, a prescindere dalle condizioni economiche che la accompagnano o la determinano. A questo proposito anzi lo scrittore vicentino, facendo proprie le parole di Bernardino da Siena, accusa di linguaggio blasfemo coloro che affermano che l'usura è necessaria: essi peccano infatti contro la Provvidenza, perché vogliono «arguere quod (Deus) non provideret melius cessantibus usuris».

Poiché il Castro dissente da lui riguardo alla possibilità di una dispensa da parte del papa, il Nievo è costretto a riaprire la questione e ad approfondire i termini; e lo fa in maniera chiara e semplice, quasi semplicistica. Il giudeo che fenera commette peccato mortale; egualmente commettono peccato mortale coloro che «conducono» gli ebrei «ad fenerandum»: ora, poiché Dio mai «dedit licentiam peccandi vel remanendi in peccato,... ergo nec papa dare potest». E ancora, «ubi aliquod est peccatum de iure divino, papa non potest circa illud dispensare».

L'obiezione del Castro si fa però più sottile: se il denaro ricavato dall'usura fosse impiegato a fin di bene, ad esempio per la liberazione dei cristiani prigionieri dei Saraceni, non diventerebbe in questo caso valida e anzi opportuna una dispensa da parte del pontefice? Il nostro non può rispondere che in maniera consequenziale a quanto già affermato. Gli accidenti non mutano una sostanza, e la sostanza dell'usura è di essere peccato: mai «sunt facienda mala ut veniant bona». Il «consilium» si conclude con una minaccia di eresia nei confronti di Angelo de Castro, se questi si mostri recidivo nelle sue affermazioni, e con un invito a pregare Dio e ad avere fiducia in lui.

[100] La disputa con il Castro è tutta fondata sulla interpretazione di testi sacri e di sentenze dei dottori. Mi limito ad esporre le conclusioni, e tralascio tutta la parte di esegesi che il giurista vicentino porta a sostegno del proprio pensiero.

Anche il «consilium» seguente, il quale è forse il meno lucido, prende le mosse da alcune obiezioni, presentate questa volta «per quendam magistrum Galvanum», frate dell'ordine dei Servi di Maria.[101] Dopo di aver espresso il proprio stupore per l'impudenza e l'insipienza dimostrate dal frate nel sostenere pubblicamente affermazioni che sono stolte «ineptiae», contraddette per di più dall'insegnamento della Chiesa, il nostro autore affronta vivacemente il contenuto delle obiezioni.

Secondo la prima di queste, il «conducente feneratores» sarebbe un peccato «secundum quid». Ciò, sostiene il Nievo, è una vera e propria invenzione: «ubi invenit (Galvanus) quod illud quod de natura sua est malum sit peccatum secundum quid? Est nam peccatum essentialiter...». E, al contrario di frate Galvano, egli sa di poter appoggiare la sua affermazione su tutta la dottrina canonistica. Ma forse il frate servita vuol sostenere soltanto che l'usura è una necessità vitale per il popolo. Tuttavia egli allora rientra nella schiera di coloro che Bernardino da Siena non esitò a definire bestemmiatori.[102] In ogni caso, la sua tesi è eretica.

La seconda obiezione verte ancora sul dubbio «an summus pontifex possit dispensare», in relazione al quale il Galvano esprime parere positivo. A questo punto il nostro giurista non può trattenersi da un moto di impazienza: se tutta l'argomentazione addotta a questo riguardo non è stata sufficiente a dimostrare il vero, bisogna proprio dire che il contraddittore non brilla certo per intelligenza, oppure che agisce in malafede («Dubito, dice il Nievo, quod mercedem aliquam sui consilii receperit»). La «temerarietà» e la «iniquità» del frate vengono diffidate; se egli non si correggerà pubblicamente e non riparerà così al male pubblicamente commesso, lo scrittore vicentino lo denuncierà affinché venga punito come eretico.

Nel «consilium» seguente continua la polemica con Galvano. Questi si era recato presso il Nievo a spiegargli le ragioni del suo

[101] Questo servita padovano, professore di teologia, è ricordato dal Mazzucchelli come autore di un *Memoriale delle coscienze* (G. M. MAZZUCCHELLI, *Gli Scrittori d'Italia*, II pt. IV, Brescia 1763, p. 1973). Sulla sua opera e sulla sua attività di insegnante, che lo portò a Padova, Siena e Firenze, si veda *Ricerche di Bibliografia Servitana*, Vicenza 1964, p. 83, a cui si rifà G. MANTESE, *Le origini della stampa a Vicenza*, in *1474. Le origini della stampa a Vicenza*, Vicenza 1975, p. 56.

[102] Quadruplice sarebbe la bestemmia di costoro. Essi bestemmiano Dio, perché lo accusano di aver comandato cose impossibili; bestemmiano Cristo che volle «mutuum dari gratis»; bestemmiano la Chiesa, che nei sacri canoni e decreti condanna aspramente l'usura; bestemmiano infine i santi dottori, dei quali non esitano a smentire le affermazioni.

modo di vedere. Aveva affermato che ad ammettere la liceità dell'usura era stato portato da alcune espressioni di San Tommaso, per le quali sarebbe lecito «in necessitate extrema aliena auferre ut parentibus subveniatur, immo etiam ut subveniatur aliis si est extrema necessitas». Il giurista vicentino ritiene erronea la deduzione fatta dal Galvano. È vero che «in tempore necessitatis omnia sunt communia», e che pertanto non ha luogo il furto; ma l'usura non è un male a seconda delle circostanze: «ubi est vera usura... semper est mala, ergo propter aliquam necessitatem vitandam non est licitum conducere iudeos ad fenerandum». Bisogna anche tener conto che l'usura è un male spirituale e non può essere permessa per evitare un male temporale.[103]

Il problema che il Nievo passa poi ad affrontare è di carattere pratico. Nonostante le proibizioni e le condanne, l'usura è, di fatto, esercitata in molte località, ad esempio in Padova. Quale giudizio si deve allora emettere sul conto delle autorità pubbliche che, di fronte a questa innegabile realtà, si sforzano di diminuirne e restringerne la capacità di danno, abbassando il tasso di interesse e venendo a patti con gli usurai? È possibile, in un caso come questo, scegliere il male minore? La risposta dello scrittore vicentino è molto chiara e non lascia aperta la via a ulteriori discussioni. Il diritto canonico non permette che «tale crimen tolerari etiam simplici dissimulatione»; a maggior ragione non permette che ad esso si consenta. Colui che scende a patti affinché «exigantur minores usure», consente suo malgrado a che l'usura sia esercitata: «ubi enim est pactus, ibi est consensus», e «consentire autem malo est peccatum mortale simpliciter et secundum se». Ne consegue che, poiché il peccato in questione è l'usura, chiunque, per qualsiasi fine, scende a patti con i feneratori, è automaticamente colpito dalla scomunica.[104] Il nostro autore tuttavia non si limita a questa presa di posizione, già molto intransigente e drastica. Egli passa a sostenere la necessità di proibire in concreto agli ebrei l'esercizio della loro attività. L'usura offende direttamente Dio: chi, pur avendone il potere, non impedisce questo peccato, ne diventa partecipe e complice.

[103] Come si vede, a lungo andare le argomentazioni si ripetono, e ruotano tutte attorno al motivo di fondo che è quello dell'usura intesa come male in sè.

[104] Il Nievo espone anche i motivi per i quali «contractum usurarium» non può essere accettato nemmeno «simplici permissione que appellatur dissimulatio»: esso è un peccato troppo grave. Infatti l'usuraio «contemnit deum audacius, contemnit naturam expressius, contemnit scripturam deterius, contemnit iura diutius».

E l'opera tutta si conclude con un monito che dovette risuonare severo e imperioso: «Exquo enim ius naturale, divinum et canonicum non permittit tales (usurarios) tolerari, illi qui tolerant, cum possint prohibere, graviter peccant, et offendunt ius naturale, divinum et canonicum».

L'opera del vicentino, abbiamo visto, affronta e risolve il problema del prestito ebraico su un piano strettamente «teologico»-giuridico. Mai l'autore scende nel campo della polemica razziale e religiosa; anzi, pur nella fermezza della sua posizione, invita alla moderazione e alla carità[105], ed esorta a riconoscere negli ebrei dei fratelli che vanno aiutati e corretti, ma non vituperati nè odiati. I *Consilia* certamente diedero un notevole contributo all'espulsione degli ebrei da Vicenza, ma furono traditi e superati quando, dimenticando il loro ispirato equilibrio, negli ebrei si vollero vedere non solo gli usurai, ma soprattutto «gli ebrei».

Caratteri alquanto diversi presentano le opere di Pietro Bruti. Veneziano di origine [106] e già vescovo di Cattaro, nel novembre del 1478 egli veniva investito della luogotenenza della cattedra episcopale di Vicenza, nel posto del vescovo titolare, cardinale Battista Zeno.[107] Del suo episcopato il Mantese segue ed illustra gli atti principali, fino alla sua morte, sopraggiunta nel 1493.[108] Mi pare però che gli sia sfuggito un elemento che, ai fini del nostro argomento, riveste grande importanza.

Nel 1481, il pontefice Sisto IV affidò al Bruti un compito assai delicato: accompagnato dal vescovo di Feltre, Angelo Fasolo, egli si sarebbe dovuto recare a Trento, e quivi «formare Processum» sulla santità e sui miracoli del fanciullo Simone, presunta vittima dell'odio ebraico.[109] Il 28 marzo dello stesso anno il luogotenente vicentino scrisse al vescovo di Trento, Giovanni Hinderbach, annunciando come imminente il proprio arrivo in quella città.[110] L'indagine dei due vescovi veneti durò tutto il mese di aprile e

[105] Cito a titolo di esempio questa sua espressione: «... omnes homines sive iudeos sive infideles debemus tamquam proximos diligere, et deum pro ipsis orare».

[106] MAZZUCCHELLI, *Gli Scrittori d'Italia*, II pt. IV, pp. 2256-2258.

[107] Per le vicende relative alla contrastata nomina dello Zeno, si veda MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 154-156.

[108] MANTESE, *Memorie storiche...*, III pt. II, pp. 156-158.

[109] La lettera di Sisto IV, recante la data 1 gennaio 1481, è pubblicata in B. BONELLI (BENEDETTO DA CAVALLESE), *Dissertazione apologetica sul martirio del b. Simone da Trento*, Trento 1747, pp. 204-205.

[110] BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, IV, Trento 1765, pp. 347, 457.

si concluse il 12 maggio, quando appunto furono inviati a Roma gli atti del processo appena concluso. È interessante notare che nella lettera accompagnatoria diretta al pontefice, la responsabilità degli ebrei nell'uccisione del fanciullo cristiano è data come certa.[111] Se si considera che già nel 1477 il Bruti aveva pubblicato la sua *Epistula contra Iudaeos*, nella quale, come meglio vedremo, egli diffusamente parlava dell'omicidio rituale e del fatto di Trento, si capisce come la scelta di Sisto IV sia stata assai infelice. La parentesi tridentina del vescovo luogotenente spiega poi e ci fa capire meglio la sua seconda opera antiebraica, apparsa nel 1489; non è azzardato supporre infatti che la sua avversione pregiudiziale contro gli ebrei sia stata rinvigorita da questa sua esperienza, maturata in una vicenda e in un ambiente dai quali gli ebrei stessi erano stati presentati e condannati come perversi e creduli assassini.

La *Epistula contra Iudaeos ad venerabilem virum presbiterum Petrum Florentinum in Bassani oppido commorantem* [112] fu pubblicata in Vicenza nell'anno 1477, ed è un vero e proprio libello contro gli ebrei. Il vescovo vicentino, mosso a sdegno dai fatti di Trento, avvenuti, come sappiamo, due anni prima, si scaglia in maniera violenta contro gli israeliti e non esita a presentarli con termini di spregio e di rancore. La problematica del Nievo, il suo modo di ragionare calmo e composto, il suo rifiuto di ogni odio di parte, sono totalmente superati e sovvertiti, e lasciano il posto all'incalzante invettiva. Anche sotto un profilo stilistico le due opere si differenziano notevolmente: la lucidità espositiva del trattato del Nievo, cui faceva da sfondo una voluta dimessità di toni, è sostituita da una prorompente e poco disciplinata enfasi oratoria, contrappuntata da frequenti esclamazioni ed interrogazioni retoriche che generano una tensione accesa e vibrante.

Nelle prime righe della *Epistula* il Bruti esprime il proprio stupore di fronte alla insipienza e alla mitezza dei cristani che tollerano nelle loro città la presenza degli ebrei. «Non possum non

[111] Anche questa lettera è pubblicata in BONELLI, *Dissertazione apologetica...*, pp. 205-206.

[112] Il destinatario dell'*Epistula* è quel Pietro da Firenze, il quale, dopo la morte di Pietro Malerba (3 dicembre 1469), aveva raccolto la eredità e direzione della congregazione eremitica da questo fondata a Bassano. Sulla figura di Pietro da Firenze e sul ruolo da lui svolto negli anni 1469-1481 a guida della congregazione, vedasi G. MANTESE, *Una pagina di vita religiosa nella valle del Brenta: La congregazione degli eremiti di s. Girolamo di Pietro Malerba*, «Archivio Veneto», s. V, LXXXII (1967), pp. 29-59.

admirari, egli afferma, quando christianorum videam neminem qui pro christiana fide, pro regali populo sancto dei ad inimicos expellendos qui nostras aedes habitant se praeparare velit. Neque advertit quisquam Iudeorum saevissimam rabiem, qui strictis dentibus et labiis tramemundis quotidie circumspicientes quaeritant si possent christianorum perdere sanctum nomen».[113] E gli ebrei, «mordacissimi isti canes», non si accontentano infatti di estorcere ai cristiani i loro beni, danneggiandoli gravemente negli averi, ma giungono al punto di «innocentes pueros sacrosancte fidei dedicatos torquere, cruciare, dilacerare, et demum suppliciis omnibus afficere». Quale atto è più efferato di questo, e quale disonore può essere più vergognoso per i cristiani che non reagiscono, a tal segno che il vescovo è costretto a dolersi «non tantum Iudeorum immanitate, quantum impietate (ipsorum) christianorum»? Sì, i cristiani nella loro colpevole stoltezza non temono di mischiarsi agli ebrei, di trattarli amichevolmente, di mangiare alle loro mense: non sanno, perché sono resi ottusi dalle tenebre della ignoranza, che «Iudei omnes et mali sunt et impii, quod deum cognoscere nolunt»! I giudei non conoscono Dio perché rifiutano di accettare l'evidenza della verità, e in questo loro rifiuto diventano simili al perverso che odia il buono. Sanno che il ragionamento e la discussione svelerebbero il loro errore, e allora li rifuggono e, nella loro volontaria cecità, preferiscono sfogare la loro rabbia repressa con il «rapere, interficere et exterminare filios nostros».[114] Ci può essere qualche dubbio sulla malvagità degli ebrei? «Quid egerit proximis istis diebus venenosa rabies Iudeorum omnes exquirite tridentinos». Essi hanno rapito, straziato e ucciso un bambino, un infante che non aveva ancora trenta mesi di vita. Quale malvagità più orrenda e inumana di questa? Certo la «rabies Iudeorum» è «viperea». Se anche i cristiani non perseguiranno questo efferato delitto, sarà la giustizia di Dio a raggiungere e punire gli odiosi colpevoli.

A questo punto l'animazione del tono si attenua leggermente. Lo scrittore passa a considerare le varie infedeltà che la storia del Popolo Eletto annovera. Invano i profeti manifestarono la vo-

[113] Già in queste righe sono presenti tutto lo spirito e il carattere dell'opera: il pregiudizio cosciente e accettato, la radicalità delle prese di posizione, la violenza dei termini, il suggerimento del rimedio drastico e definitivo.

[114] L'accensione del tono, la vivacità delle immagini e un certo disordine espositivo fanno sì che l'epistola acquisti le caratteristiche di una orazione pronunciata.

lontà di Dio, e minacciarono i castighi, e predissero il Cristo: la cecità e l'orgoglio sempre prevalsero sulla fede. Ultimo atto di perversa presunzione fu appunto il rifiuto del Cristo. Questi si era presentato come il consolatore, come il benefattore degli uomini, come l'inviato del Padre; egli portava a compimento e realizzava in sè le Scritture; egli sanava, risuscitava, apriva a tutti la via della eterna salvezza. Facendo proprio l'immaginifico linguaggio dei profeti, il Bruti tratteggia la vita e l'opera di Cristo. La sua divinità non era solo manifestata a parole, ma era anche dimostrata dalle azioni: «Et opera quae ego facio in nomine patris mei de me testimonium perhibent». Ma «veritatem audire non potest qui fallaciis delectatur» e «in malivolam animam non introibit sapientia, neque habitabit in corpore subdito peccatis». Gli ebrei negarono l'evidenza della verità, rifiutandosi di riconoscere nell'uomo il Dio; non vollero capire che Gesù Cristo «venit quidem ut homo ut condictione mortali suscepta doceret homines veritatem et viam salutis omnibus aperiret». Anzi le sue parole («Ego sum via, veritas et vita. Qui credit in me eos tenebre non comprehenden (sic), sed aeternum lumen vitae possidebunt, quia ego sum lux mundi») li irritavano e li offendevano. Nella loro mente accecata prese allora corpo una empia sfida: «videamus si sermones illius veri sint, morte turpissima condemnemus eum». Ancora una volta, e ora con gravità infinita, l'amore era ricambiato con il rifiuto e con l'odio. Con l'esecrando supplizio della croce la «inveterata omnium malorum canities» degli ebrei raggiungeva la sua più alta e orribile espressione. Di fronte a tanta nequizia, quale può essere l'atteggiamento dei cristiani? La risposta del Bruti è quantomai ferma e decisa: «Quis feret hos ingratos et impios homines, hanc pestiferam rabiem et imanitatem Iudeorum, hoc pessimum animantium genus? Non christianus, non qui recte sentit». A causa del deicidio gli israeliti furono allontanati dalla terra promessa e vagano dispersi per il mondo. Ma la loro folle acrimonia non è diminuita. Gli uccisori di Cristo sono divenuti i nemici dei cristiani: «nec tanto adhuc scelere et inexpiabili supplicio saciati, nullo timore nullis cruciatibus perteriti in filiorum nostrorum pernitiem coniurati ad pristinum vomitum redierunt».

Di fronte alle loro nefandezze, i cristiani non possono astenersi da una azione di giustizia: gli ebrei vanno perseguiti e puniti. Dio, le leggi umane e la natura stessa non permettono che le loro cruente azioni passino sotto silenzio e rimangono prive

di esemplare punizione. Non è più possibile sopportare la presenza di coloro i quali «tante voluptati sanguinem nostrum habent, ut eo manibus suis exhausto se perbeatos iudicent sanctosque appellent»; è insomma necessario che la giustizia umana impedisca efficacemente ciò che la giustizia divina condanna e vieta. Ché altrimenti il disordine, il danno e la confusione penetrerebbero rovinosamente nella comunità civile. A questo riguardo, il Bruti richiama fieramente i magistrati ai loro doveri, ricordando loro la responsabilità che hanno davanti agli uomini e davanti al tribunale di Dio. Ma non solo ai magistrati si rivolge il suo monito. Il vescovo vicentino si lamenta anche della tepidezza e incuria dei cristiani, a causa delle quali «nunc vere Iudei sine discrimine aliquo christiano habitu utentes inter nostros difficile dignoscuntur».[115] Questa mescolanza di ebrei e cristiani è causa di gravi mali e fonte di grave scandalo, e dà ai primi la possibilità di tramare e compiere i loro scellerati delitti. Non sono fantasie le sue, sostiene il Bruti. Si ascolti infatti quello che non esita a confessare un ebreo convertito, un certo Aabram «Iudaica lege instructus»: «Iudeos omnes qui fari possunt ad haec singulis diebus maledicta se prorumpere maledicentes Christum deum christianorum et virginem genitricem suam, orantesque et saepius quotidie ut omnes in eum credentes funditus destruantur. Haec prima Iudeorum oratio est, hoc sacrificium suum, haec oblatio». E in verità, afferma il vescovo, ogni giorno gli ebrei scrivono contro Cristo e i cristiani, e sputano fango sulla Vergine e sulla religione cattolica ridicolizzando e manipolando le verità della fede. Ma ciò non è ancora tutto. «Et dum haec sibi licere putant, ad effundendum sanguinem christianorum omni opera studio atque industria student et adnituntur. Et quanto crudelius filios nostros occidunt, tanto inter se fideliores habentur».

Di fronte a tale tragica situazione, il Bruti prova un senso di timore e di commiserazione per se stesso e per i suoi fedeli cristiani e prorompe in una profetica lamentazione: «Infelicem sortem nostram qui inimicos Christi acerrimos fovemus et sustentamus, qui Christum ductorem nostrum qui deus est occidi a Iudeis quotidie non curamus. Doleo equidem ipse doleo».

[115] Come si vede, l'epistola si conclude toccando gli stessi temi che aveva anticipato nella sua apertura. In sostanza, essa si presenta come una dimostrazione della necessità di allontanare gli ebrei dal consorzio delle comunità civili cristiane.

L'intensità di commozione è giunta al suo culmine, e non ci stupisce la chiusa brusca e singhiozzante della lettera: a causa del cocente dolore lo scrittore non può proseguire oltre; «pro fine litterarum (suarum)», egli invita ad accettare le sue lacrime. Si conclude così quest'opera accesa e veemente; essa lascia ancor oggi dolorosa testimonianza di un fanatismo riprovevole che la rettitudine delle intenzioni non basta a giustificare.

Seppure sia successiva alla espulsione degli ebrei, avvenuta, come sappiamo, nel 1486, merita egualmente di essere ricordata la seconda opera del Bruti di contenuto antiebraico.

L'*Opus contra Iudaeos* apparve a Vicenza nel 1489, per i tipi di Simone Bevilacqua da Pavia.

Quest'opera è un vero e proprio trattato di esegesi biblica. Scopo dell'autore è di confondere e confutare le erronee credenze ebraiche attraverso una retta, calma e ragionata interpretazione degli «scripta sanctorum prophetarum»; il tema di fondo è quello della identificazione di Cristo nel Messia, del riconoscimento della divinità di Cristo stesso.

La lunga dissertazione si mantiene, come appunto è tipico di opere di questo genere, sul piano dotto della disputa teologica e biblica. Soltanto in alcuni momenti riappare, anche se non con la stessa violenza, lo spirito della *Epistula*, ma l'animosità è espressa da qualche sperduto e raro aggettivo, o solo in occasione di descrizioni per le quali le espressioni di sdegno erano, si può dire, di prammatica.[116] Più importante per il nostro fine (che è ora quello di cogliere quegli elementi che possono aver esercitato un influsso sullo stato d'animo generale), si presenta la *Oratio ad Vicentinos* pubblicata in appendice al suddetto trattato.[117] Questa orazione, fin dalle prime parole («Gaudeat igitur et vehementer laetetur res publica nostra vicentina, cui iam dies illa effluxit, qua undique se nitidam ab omni iudaeorum labe atque putredine penitus intuetur et cernit»), si inserisce di prepotenza sulla scia della *Epistula*. Vi ritroviamo il medesimo tono, i medesimi termini, la stessa intransigente condanna. Quod erat in votis è avvenuto: gli ebrei sono stati espulsi, e la loro uscita dalla città ha portato l'immediato benefico effetto della cessazio-

[116] Vedasi, ad esempio, nel capitolo V, la ricostruzione della passione di Cristo.

[117] Di questa orazione il nostro Barbarano si dimostrò entusiasta, tanto che non esitò, come ho già ricordato, a riprodurla integralmente nella sua *Historia*, benché appunto fosse già stata pubblicata dal Bruti; cfr. nota 91.

ne della peste che per qualche tempo aveva infierito sulla popolazione.[118] Questa ferma decisione dell'allontanamento degli israeliti deve costituire per Vicenza un motivo di onore: «O Vincentia, nomine tuo digna: qui quamplurimos peccunia vincunt, sapientia tua atque fidelitate vicisti».[119] Alla giustezza e opportunità del provvedimento deve ora corrispondere la costanza nell'esigere che esso sia osservato. «Non ignorant vicentini mei bonum praecipuum non esse incipere, sed illud exequendo perficere solum esse perfectum». E affinché i vicentini non scordino questa verità, il vescovo si premura a presentare loro molti esempi della Storia Sacra dai quali si desume che solo la costanza consegue risultati validi e duraturi. Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide, i profeti tutti sono introdotti come modelli di perseveranza, in forza della quale essi piacquero a Dio e furono da lui aiutati. «Haec est virtus quae deum ligat; qua laureantur martyres, qua virgines coronantur, qua sublimantur sacerdotes atque confessores: haec est vestis sine ruga, tunica sine macula, bonitas sine malitia». Questa costanza, che non venne meno a Cristo neppure davanti alla morte, devono avere i vicentini nel volere che «expulsam hanc rabiem iudaeorum mortiferam vagari». Essi non devono cedere alle lusinghe e al denaro; chi si azzarda a proporre la riammissione degli ebrei in città «nomine vicentino indignus est et, a christianis penitus alienus, is extra urbem eiiciendus omnino atque vicentino agro privandus». Nè deve essere trascurata la vigilanza affinché la disposizione sia pienamente osservata.[120] Se i vicentini persevereranno in questa lodevole politica, «semper benedicti erunt a domino; atque benedicti in civitate et benedicti in agro, benedicti erunt fructus ventris sui, benedicti ingredientes et benedicti egredien-

[118] Questo fatto straordinario è ricordato anche dalla *Cronaca ad memoriam praeteriti temporis praesentis et futuri* (Nozze Malvezzi-Chielin), Vicenza 1884, p. 37: «1486. Adì 12 Giugno furon caciati fuori di Vicenza et Vicentino tutti li Giudei maschi e femine perché non dassero più ad usura, ne potessero più comprar li pegni dei poveri huomini, ne rubassero più il sangue dei poveri Christiani per occasion della peste che era in Vicenza...».

[119] Si noti come, accanto al motivo della incompatibilità e intolleranza religiosa, ritorni di tanto in tanto il tema della pesantezza della presenza economica ebraica.

[120] Da una ducale, sia pure piuttosto tarda rispetto a quest'opera del Bruti, di Agostino Barbarigo (29 marzo 1498) sappiamo che ogni giorno giungeva a Vicenza, proveniente da Cittadella, l'ebreo Abramo ad esercitare nascostamente l'attività di prestatore (V. Appendice doc. n. X). Non è improbabile che presenze analoghe, dovute alla esiguità di capitale di cui disponeva il Monte di Pietà, si avessero già nel tempo in cui il vescovo scriveva la sua orazione.

tes, nec non benedicti euntes et quiescentes, et in omnibus operibus sui benedicti semper erunt, benedicti fructus terrae suae atque iumentorum suorum, benedicta horrea sua, benedictae reliquiae suae».

Da questa breve analisi, sulla quale d'altronde conto di tornare, risultano chiari il ruolo e l'importanza assunti e svolti dalle opere del Bruti. Avvalorate dal sacro ufficio di pastore del quale lo scrittore era investito e vivificate da una profonda, convinta e commossa passione, esse caddero in un ambiente e in un momento già disposti all'odio antiebraico. Quest'odio esse intensificarono, sulla base di un male inteso spirito religioso; e, espressione della più stolta intolleranza, contribuirono di fatto ad accrescere quella incomprensione che sempre costituisce il primo ostacolo alla convivenza civile. Per di più, dando credito alla non mai dimostrata pratica dell'omicidio rituale, esse prepararono il terreno ad accese costruzioni fantastiche e a poco riflesse espressioni di orrore, le quali, da quanto risulta, non piccola parte giocarono in occasione dell'episodio di Lorenzino Sossio, il fanciullo martire di Valrovina (Marostica). Tale episodio mi pare di avere chiarito in altro studio:[121] esso segnò il momento più triste della vicenda che in queste pagine ho cercato, sia pur velocemente, di tratteggiare.

MARIANO NARDELLO

[121] Mi limito a riportare le conclusioni a cui sono giunto in quella sede: (l'episodio) «in realtà non fu se non una «brutta copia» di quello più famoso di Trento. In ogni caso un dato è certo: non è stato mai rinvenuto né rimane alcun documento che attesti in qualche modo la responsabilità degli ebrei nella morte del bimbo di Valrovina e che consenta di prestare fede al racconto fantastico della tradizione» (NARDELLO, *Il presunto martirio del beato Lorenzino Sossio...*, p. 45).

APPENDICE

I

NEI GIORNI DI DOMENICA E NEGLI ALTRI GIORNI FESTIVI, GLI EBREI NON TENGANO APERTE LE LORO STAZIONI A VICENZA. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 (dell'inventario), carta 15 r.).

1407, 6 febbraio (more veneto).

Michael Steno Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Petro Venerio de suo mandato potestati Vincentiae, et Leonardo Mocenigo capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Audita supplicatione gastaldionis frataleae pezzarollorum civitatis nostrae Vincentiae, intellecta quoque responsione per vos nobis data super dicta petitione, ac visa forma Statutorum Communis Vincentiae superinde loquentium, et matriculae sive ordinis dictae frataleae pezzarollorum, habentes supplicationem suam iustam esse, deliberavimus et sic volumus observari quod Iudei Vincentiae habitantes, in diebus dominicalibus et aliis diebus festivis solennibus non possint tenere stationes suas apertas, nec aliquid vendere dictis diebus, quemadmodum prohibitum est etiam Christianis iuxta formam Statutorum et Ordinamentorum praedictorum, quos volumus observari.

Datae in nostro ducali palatio die sexto februarii, indictione prima, 1407.

A tergo: Nobilibus et sapientibus viris Petro Venerio potestati, et Leonardo Mocenigo capitaneo Vincentiae et successoribus suis.

II

SI OSSERVINO ALLA LETTERA I PATTI CONCLUSI DALLA COMUNITA' DI VICENZA CON GLI EBREI GUGLIELMO DI MUSETO DA MODENA E MUSETO DI BENIAMINO DA ANCONA. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 (dell'inventario), carta 53 v.).

1425, 20 luglio.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Francisco Barbaro de suo mandato potestati, et Laurentio

Venerio capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Pacta facta et firmata per fidelem Communitatem nostram Vincentiae cum Gulielmo Museti de Mutina habitatore Bononiae, et Museto Begnamini de Ancona habitatore Paduae, Hebreis, fenerandi in Vicentia, cum nostris Consiliis Rogatorum et additionis, tenore praesentium duximus confirmanda et approbanda, sicuti ipsa fidelis nostra Communitas per oratorem suum Nostro Dominio fecit humiliter supplicari. Vobis mandantes cum dictis Consiliis, ut ea omnia pacta, prout iacent, ad litteram observare et observari facere debeatis.

Data in nostro ducali palatio die vigesimo julii, indictione tertia, 1425. A tergo: Nobilibus et sapientibus viris Francisco Barbaro potestati, et Laurentio Venerio capitaneo Vincentiae et successoribus suis.

III

CAPITOLI DELLA CONVENZIONE CONCLUSA TRA LA COMUNITA' DI VICENZA E GLI EBREI FENERATORI. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 (dell'inventario), carte 86 r. - 94 v.).

1435, 16 maggio.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo quinto, indictione tertiadecima, die lunae sextodecimo mensis maii, Vincentiae in sindicaria Sancti Michaelis, in domo habitationis infrascripti domini Nicolai quondam prudentis viri Antonii de Colzade; quem locum pro infrascripto actu peragendo infrascriptae partes, praesertim infrascripti domini Sapientes Deputati, specialiter elegerunt per aegritudinem ipsius domini Nicolai. Praesentibus egregiis viris Domitio et Camillo fratribus et filiis quondam Gregorii de Chieregatis, Bartholomaeo filio Francisci quondam Brancii de Luscis, Ioanne Iacobo et Leonardo fratribus et filiis quondam dicti Antonii de Colzade, et Bartholomaeo quondam Zamboni de Ovetariis notario et collega meo ad banchum sigilli, qui rogatus de infrascriptis omnibus una cum me Nicolao notario infrascripto in consonantia potest publica conficere instrumenta, omnibus civibus et habitatoribus civitatis Vincentiae, testibus ad haec vocatis specialiter et rogatis. Cum hoc sit, quod de anno praesenti, die veneris septimo januarii proxime elapsi, praesidente magnifico et generoso viro domino Paulo Lauredano de Venetiis, honorando potestate Vincentiae pro Serenissimo Ducali Dominio nostro Venetorum etc., spectabilis miles dominus Baptista de Valmarana doctissimus legum doctor, suprascriptus dominus Nicolaus de Colzade, ac egregii et prudentes viri dominus Ioannes de Malado, Antonius Nicolai de Aurificibus, Baptista Ioannis Leonis de Trissino, Antonius de Godis, et Antonius Mutii de Pusterla, omnes honorandi cives Vincentiae, de numero Sapientum ad utilia Reipublicae Deputatorum, summopere invigilantes bono et commodo ipsius Reipublicae, praesertim cum finis et exitus pactorum et privilegiorum Judaeo-

rum praesentialiter fenerantium in civitate Vincentiae proximus esset, ex quo ipsius Reipublicae non parum intererat providere quanto citius possibile erat ad confirmationem eorum, vel ad novam eorum conditionem, sine quorum suffragio plurimorum tam civium quam districtualium negotia ullo pacto possunt expediri, in Consilio de Quadraginta quid super hoc satius et utilius agendum erat, proposuerunt. Et in ipso Consilio, plurimis discursis et allegatis a non paucis doctissimis et praestantissimis civibus, tandem consultum extiterit, et provisum, quod per ipsos tunc dominos Sapientes ad utilia ipsius Reipublicae Deputatos eligerentur tres praestantes cives ad hanc rem practicandam tam cum Haebreis inpraesentiarum Vincentiae commorantibus, quam cum aliis forensibus, prout de praedictis latissime constat, seu constare debet, in libro Provisionum Iacobi de Muzano et Hieronymi de Saraceno tunc notariorum sigilli, die veneris suprascripto septimo januarii anni instantis; et ad ipsam rem practicandam electi fuerint, ut praemittitur, clarissimi legum doctores dominus Hieronymus de Gualdo, praedictus dominus Nicolaus de Colzade, ac spectabilis vir Simon de Portis, prout etiam de dicta electione constat in dicto libro Provisionum ipso die veneris septimo januarii. Cumque ipsi tres ad hoc electi et assumpti, continue a dicto tempore citra prius tamen cum Haebreis hic faenerantibus et habitantibus, deinde cum aliis forensibus Paduae, Mestre, Tarvisii, et alibi, summa cum diligentia et cura non parva practicaverunt velle eos reducere, inter caetera, ad mutuandum cum tribus denariis pro quaque libra, prout hactenus mutuaverunt; et ipsos omnes, et singulos Judaeos pertinacissimos velle mutuare cum quatuor denariis pro quaque libra, sedulo comparverint et ullum, vel ullos ipsorum ad mutuandum cum tribus denariis pro libra et ad alia idonea pro ipsa Republica nullo pacto flectere potuerint, habitis superinde plurimis et diversis practicis et tractatibus per ipsos cives cum ipsis Judaeis, tam hic habitantibus, quam forensibus simul et divisim, tandemque Jacobus filius Moysi de Ancona, faciens ut infra, habitator et faenerator Paduae, et Helias quondam Museti, faciens ut infra, habitator et faenerator Vincentiae, asserentes se velle pacisci, componere et concludere cum hac Communitate Vincentiae super praedictis, petierint a praefato magnifico domino Potestate, necnon ab egregiis et praestantissimis viris dominis Ioanne de Malado, Nicolao de Aymerico, Francisco Brancii de Luscis, Marco de Caprellis, et Georgio a Serraturis, omnibus inpraesentiarum de numero Sapientium ad utilia ipsius Reipublicae Deputatorum, per ipsos, et per Consilium Centum civitatis Vincentiae, cui in similibus casibus arbitrium spectat et pertinet, liberum arbitrium, amplissimam potestatem, ac speciale et generale mandatum cum libera administratione concedi et conferri debere illi civium numero, qui ipsis et dicto Consilio videbitur sufficiens, ut possit se nomine Communitatis concordare, pacisci, componere, concludere cum ipsis duobus Iudaeis et cum aliis etiam prout ipsis electis, vel maiori parti eorum, utilius et melius pro ipsa Republica videbitur; dictumque Consilium Centum convocatum extiterit die veneris proxime elapsi tertiodecimo instantis, et in ipso Consilio prius plurimorum sententiis diligenter deliberato, et mature discussis, obtentum, discussum, provisum et statutum fuit quod suprascripti tres cives, ut supra

electi, et suprascripti domini Sapientes Deputati praesentes habeant, et sine exceptione aliqua habere debeant liberum arbitrium, amplissimam auctoritatem et potestatem, ac specialiter ac generale mandatum, cum libera administratione, paciscendi, componendi, contrahendi, et concludendi cum ipsis Iacobo et Helia, aut cum aliis etiam, qui dictis dominis Sapientibus et tribus electis, vel maiori parti eorum, videbuntur et magis placuerint, quemadmodum posset tota ipsa Communitas Vincentiae et dictum Consilium Centum, prout de praedictis constat in libro Provisionum Zampetri de Squartiis notarii et collegae mei ad banchum sigilli die veneris suprascripta tertiadecima instantis. Eapropter praedicti domini Nicolaus de Colzade, licet tanquam unus ex dictis tribus electis, tamen etiam tanquam unus ex numero dictorum dominorum Sapientium Deputatorum ad utilia ipsius Reipublicae praesentium, Nicolaus de Aymerico, Franciscus Brancii de Luscis, Marcus de Caprellis, et Georgius a Serraturis, omnes de dicto numero Sapientium, promittentes se facturos et curaturos quod etiam dominus Ioannes de Malado, eorum socius, omnia et singula in praesenti instrumento contenta, et per ipsos gesta laudabit et approbabit. Nec non praefati dominus Hieronymus de Gualdo, et Simon de Portis, agentes et contrahentes ipsi omnes nomine et vice totius Communitatis Vincentiae et districtualium, ex auctoritate et bailia et arbitrio eis, vel maiori parti eorum ut supra data, concessa et attributa, ex parte una; et praedicti Iacob faciens nomine suo proprio, ac nomine et vice Moysis eius patris senio confecti, dicens et affirmans quod a multo tempore citra contrahit negocia sua, et dicti sui patris gerit libere, administrat et negotiatur tanquam pater familias, sine ulla contradictione dicti sui patris, et quod etiam similiter contraxit cum Communitate Paduae, sine licentia dicti sui patris, promittens tamen pro pleniori cautela se facturum et curaturum cum effectu quod usque ad decem dies proximos dictus eius pater se in dictis praesentibus pactis obligabit, ac omnia et singula per dictum Iacob acta et gesta laudabit, ratificabit et approbabit in omnibus per omnia, sub paena refectionis damnorum omnium, interesse et expensarum litis et extra solemni stipulatione promissa; et Helias faciens suo nomine, ac loco, nomine et vice Gulielmi Iudaei quondam Museti de Mutina eius avi paterni, ac nomine et vice Zanatai eius fratris, pro quibus ambobus, et pro eorum utroque, promisit facere et curare cum effectu quod ipsi ambo, et eorum uterque insolidum pro infrascriptis pactis se in solidum obligabunt, laudabunt, approbabunt et ratificabunt omnia et singula in praesentibus pactis contenta per ipsum gesta, et in omnibus et per omnia prout inferius continetur; facientes etiam ipsi ambo Iacob et Helias, et eorum uterque, pro se et suis haeredibus, ac pro duobus aliis sociis faeneraturis separatim in aliis duobus banchis divisis ultra dictos duos banchos ipsorum Iacob et Heliae, avi et fratris sui, quos duos socios nominabunt et certam denariorum quantitatem pro uno quoque ipsorum quatuor Iudaeorum necessariam pro dictis quatuor banchis, videlicet, partem uniuscuiusque banchi de per se declarabunt ac facient et curabunt cum effectu quod dicti duo Iudaei per ipsos nominandi in dictis praesentibus pactis, et eorum quolibet se solenniter obligabunt, promittent et renuntiabunt, ex parte alia. Multis hinc inde dictis, mature discussis et

diligenter examinatis, ad infrascriptas conventiones, concordia et pacta, mutuis et solennibus stipulationibus hinc inde intervenientibus vallatas et vallata venerunt, et in hac forma contraxerunt, prout inferius continetur, videlicet:

Primo, quod dicti Iudaei teneantur et debeant facere et manutenere quatuor banchos mutui diversos et divisos, in quibus continuo habere et tenere debeant viginti millia ducatos auri, inter denarios contatos et denarios mutuatos et investitos super pignoribus, quae de praesenti in banchis praesentialiter existentibus in civitate Vincentiae reperiuntur et reperientur in futurum, causa serviendi et mutuandi quibuscunque civibus et districtualibus civitatis Vincentiae petentibus super pignoribus suis pecuniam convenientem super quolibet pignore, ad rationem trium denariorum pro quaque libra, et in ratione librae pro quoque mense, et in ratione mensis pro primis sex mensibus, a die pignorationis computandis. Et ultra dictos primos sex menses, ad rationem quatuor denariorum pro quaque libra, et in ratione librae pro quoque mense, et in ratione mensis pro tempore et quantitate qua stabit pignus pignoratum. Et hoc sive pignus fuerit renovatum, videlicet solvendo utile trium denariorum pro quaque libra, et in ratione librae pro quoque mense, et in ratione mensis pro dictis primis sex mensibus ut praemittitur, sive non. Si vero dicti Iudaei, vel eorum aliquis, plus dicto utili acceperint, ipso facto incidant et incidisse intelligantur in paenam librarum quinque denariorum pro quoque pignore et quaque vice, applicandam denuntiatori seu notificatori, per quem veritas habebitur; quae denunciatio seu notificatio fieri debeat infra unum mensem a die pluris accepti computandum duntaxat; quo mense elapso, praedicti tales denunciatores seu notificatores nullatenus audiantur. Teneantur quoque praedicti Iudaei facere bulletinum cuilibet petenti et aliquam rem pignoranti, in quo bulletino contineatur dies pignorationis, quantitas denariorum, res pignorata et nomen pignorantis.

Item, quod dicti quatuor banchi sint ita divisi, diversi et separati, et similiter dicta viginti millium ducatorum quantitas ita sit divisa et specifice declarata in unoquoque ipsorum quatuor banchorum, quod nullus dictorum Iudaeorum habeat vel habere possit quicquam agere in aliquo ex aliis tribus banchis nomine societatis; sub paena ducentorum ducatorum auri pro quoque ipsorum contra facientium et quaque vice. Cuius paenae maedietas sit denunciatoris, et alia medietas sit Communis Vincentiae.

Item, quod dicti Iudaei teneantur et debeant tenere et salvare pignora eis et cuilibet eorum pignorata, per quindecim menses a die pignorationis computandos, antequam possint vendi, si non lucrentur. Quibus quindecim mensibus elapsis, dicti Iudaei possint libere vendere, quondocunque eis placuerit, illa talia pignora tanquam sua, nec cogi possint ad aliquam rationem reddendam de eis alicui personae, dummodo quod in fine praesentis anni incepturi die quartodecimo iulii proximi ipsi Iudaei fieri facient publicas proclamationes in omnibus et singulis locis solitis et consuetis civitatis Vincentiae quod omnes et singulae personae cuiuscunque conditionis existant, quae habeant res aliquas pignoratas ad banchos dictorum Iudaeorum quae ibidem steterint pignorata perannum, debeant

solvisse utile dictarum rerum pignoratarum pro toto tempore praeterito, quo steterint pignoratae, aut ipsas res pignoratas luisse et exegisse cum integra utilis et capitalis solutione, usque in diem exactionis earum infra spatium sive terminum trium mensium decursa, et dictis rebus pignoratis non exactis, cum integra et utilis et capitalis solutione, vel saltem dicto utili non soluto, dictae tales res libere sint, et esse intelligantur ipsorum Iudaeorum, de quibus omnem suam utilitatem et voluntatem facere valeant tanquam de rebus suis propriis, sine contradictione et molestia alicuius personae. Et similiter per ipsos Iudaeos fiant dictae proclamationes, et penitus observetur post lapsum etiam dicti anni praesentis singulo mense totius temporis infrascriptorum decem annorum de mense in mensem.

Item, quod mutuo accipientes a dictis Iudaeis restituere teneantur monetas, si monetas acceperint, et similiter aurum, si aurum acceperint, vel loco aurí monetam aequivalentem auro.

Item, quod dicti Iudaei, vel eorum aliquis, aut aliqui de eorum familiis, aliquo modo, forma, vel ingenio, nec cum licentia alicuius eorum superioris, aut iudicis, cuiusvis gradus et conditionis existant, non audeant, vel praesumant in pignus accipere ab aliqua persona tam ecclesiastica quam seculari, cruces, calices, tabernacula, apparamenta, ornamenta, missales, libros et generaliter aliquam aliam rem aptam et deputatam ad officium et cultum divinum, nec super ipsis rebus, aut earum aliqua, mutuare; sub paena et in paena perdendi capitale, quod mutuaverint, et usuram, et restituendi illud pignus sine aliqua solutione capitalis et usurae, insuper perdendi et solvendi totidem de suis propriis denariis, quantum supra aliquam dictarum rerum mutuaverint pro quaque re et quaque vice. Cuius ultimae paenae medietas sit Communis Vincentiae, et alia medietas illius qui notificaverit et per quem veritas habebitur, etiam si illemet, qui aliquam de dictis rebus impignaverint, illud notificaverit, teneatur in credentia et sibi talis res per ipsum pignorata restituatur sine aliqua solutione capitalis et utilis, et ulterius lucretur medietatem suprascriptae paenae, prout alius notificator lucraretur.

Item, si casus acciderit, quem Deus avertat, quod per aliquam personam ipsis Iudaeis aliquod pignus furatum pignoraretur, quod dicti Iudaei habito capitali denariorum mutuatorum super dicto pignore a domino pignoris, teneatur illud restituere domino pignoris absque solutione utilis, si illud pignus steterit pigneratum nisi per unum mensem. Si vero steterit pigneratum ultra unum mensem, a die pignerationis computandum, teneatur dominus talis pignoris furati solvere capitale cum utili, a dicto primo mense supra; intelligendi semper quod de talibus pignoribus furatis, pro primo mense, domini ipsorum pignorum ad solutionem alicuius utilis minime teneantur. Et aliter non teneantur dicti Iudaei, nec arctari possint ad restituendum dicta talia pignora eorum dominis nisi ut dictum est; de quo stari debeat libris et fidei Iudaeorum praedictorum.

Item, quod si aliquem dictorum quatuor banchorum per aliquem regentium ipsos banchos, vel eorum aliquem, negabitur aliquod pignus alicui personae habenti ius in ipso pignore, cogatur ille, vel illi Iudaei, ad cuius, vel quorum banchum, vel banchos dictum pignus fuerit negatum, illud

restituere sine solutione capitalis et usurae, habita prius fide quod dictum pignus fuerit ibi penes eum, vel eos Iudaeos pigneratum.

Item, quod dicti Iudaei, qui regent dictos quatuor banchos, et illi de eorum familiis sint penitus immunes et exempti, ac per Commune Vincentiae eximantur et liberentur a quibuscunque oneribus, collectis et factionibus realibus, personalibus et mixtis Communis Vincentiae, ac etiam ab omnibus et singulis illis collectis et factionibus quae de caetero imponerentur per Serenissimum Ducale Dominium Nostrum Venetorum etc. Communi Vincentiae et ipsis Iudaeis de per se, excepto a collecta trium millium ducatorum auri, quam dicti Iudaei praelibato Dominio Nostro praesentialiter solvunt. Si vero per Commune Vincentiae dicti Iudaei a dictis collectis, oneribus et factionibus liberari non possunt, tunc ipsi Iudaei remaneant et sint in libertate sua standi et mutandi in civitate Vincentiae et inde recedendi prout volent. In casu autem, quo ipsi Iudaei, non defensi ut supra, volent de ipsa civitate recedere, teneantur illud notificare domino Potestati Vincentiae et dominis Sapientibus ad utilia Communitatis Vincentiae Deputatis pro tempore existentibus. Et deinde post talem notificationem factam, stare et mutuare teneantur et debeant in ipsa civitate Vincentiae per menses sex continuos, a die notifications computandos, cum modis, pactis et condictionibus superius et inferius expressis. Quibus sex mensibus evolutis, postea stare etiam et habitare teneantur in ipsa civitate decem octo mensibus, causa restituendi pignora sua volentibus ea luere, prout tenentur post lapsum decem annorum.

Item, quod dictis Iudaeis et cuicunque de eorum familiis reddi debeat ius summarium et expeditum contra quoscumque suos veros debitores pro tempore praesenti et futuro, tam in cartis quam extra, tam de sorte quam de utili. Et ad eorum instantiam sui veri debitores debeant et possint in continenti cogi ad solvendum eius debitum suum; nec praetextu usurarum trahi possint ad forum ecclesiasticum, nec ulla causa, vel pacto, ad aliquod aliud tribunal, nisi ad forum et tribunal magnifici domini Potestatis, qui pro tempore erit, et eius Curiae duntaxat; et quod exceptiones usurariae seu oppositiones nullatenus eis opponi possint, sed possit eis opponi de solutione et falsitate, cum conditione tamen quod solutiones debitorum, de quibus publica instrumenta facta fuerint, nequaquam probari possint nisi cum instrumentis seu cartis publicis, et quod instantia omnium suarum causarum finiri, expediri et terminari debeat intra spatium unius mensis.

Item, quod libris autenticis suorum banchorum, scriptis tam manibus Iudaeorum principalium, quam eorum institorum et factorum plena fides adhibeatur in omnibus et per omnia, prout in eis continebitur.

Item, quod dicti Iudaei teneantur stare et habitare in civitate Vincentiae, ac ibi servire, mutuare et manutenere dictos quatuor banchos, per decem annos continuos proxime futuros, cum modis, pactis et conditionibus superius et inferius expressis. Infra quos decem annos, nemo alius ullo pacto possit in civitate Vincentiae seu burgis super pignoribus ad usuram palam, vel occulte mutuare, sub paena viginti quinque ducatorum auri pro quoque contrafaciente et quaque vice. Cuius paenae medietas sit Communis Vincentiae, et alia medietas sit ipsorum Iudaeorum, qui

regent dictos banchos; infra quod spatium quoque dictorum decem annorum, nulla novitas aut molestia fieri possit, nec novari debeat ipsis Iudaeis, aut eorum famulis, institoribus, factoribus, aut alicui de eorum familiis, in eorum personis, rebus et habitu, sed gaudeant et utantur illo habitu, tutela et libertate, quibus hactenus gavisi et usi sunt Iudaei in praesentiarum faenerantes Vincentiae, et quibus de praesenti gaudent et utuntur ipsi Iudaei: et sint tuti et securi cum eorum personis, familiis, rebus et denariis in civitate Vincentiae et burgis, ac omnia sua bona habere et possidere possint omni impedimento cessante sicut alii cives civitatis Vincentiae, et quod in dicta civitate Vincentiae et burgis non possint, nec debeant aliquid de denariis, bonis, aut rebus suis per aliquem ab ipsis invitis accipi, aut extorqueri, sed cum familiis suis et factoribus bene et amicabiliter pertractari. Sin autem casus acciderit, quem Deus avertat, quod ipsis Iudaeis, vel eorum alicui, aut alicui de eorum familiis, vi et palam tempore dictorum decem annorum aliquid derobaretur in civitate, vel burgis per Commune Vincentiae, quod Commune Vincentiae omnia damna et interesse per ipsos passa occasione talis derobationis eis emendare et resarcire teneatur, et aliter ipsum Commune Vincentiae ad aliquod aliud damnum sive interesse eis resarciendum minime teneatur.

Item, quod becharii civitatis Vincentiae teneantur dare ipsis Iudaeis de quibuscumque carnibus voluerint, secundum quod temporibus retroactis sibi dederunt iuxta eorum usus et consuetudines pro eisdem pretiis, quibus eas vendunt aliis personis civitatis Vincentiae.

Item, quod dicti Iudaei possint celebrare et custodire eorum sabbata et festa, oracula, missas, cantus et orationes suas, secundum eorum mandata et consuetudines in domibus habitationum suarum prout eis placuerit, et in diebus sabbathi, vel in aliis suis festis, ad tenendum banchos suos apertos, neque ad comparendum in iudicio, vel faciendum alia, ad petitionem alicuius personae, cuiuscumque gradus et conditionis existat, cogi nullo modo vel ingenio possint.

Item, quod dicti Iudaei possint emere, ad omne eorum libitum, unum campum terrae, causa sepeliendi cadavera sua et suorum, qui decedent in futurum, in burgis civitatis Vincentiae, in loco apto et convenienti, non obstantibus aliquibus ordinibus in contrarium loquentibus.

Item, quod dicti Iudaei debeant fecisse et in puncto habere dictos suos quatuor banchos die quarto decimo mensis iulii proxime futuri, per modum quod possint quibuscumque petentibus mutuare; qua die ab inde ultra accipere possint pro usura, prout superius in primo capitulo continetur.

Item, quod omnia pignora, quae sunt ad praesens pignerata, et pignerabuntur usque in diem tertium decimum iulii proximi, regulentur et gubernentur secundum pacta vetera, in omnibus et per omnia, prout in ipsis pactis veteribus continetur.

Item, quod in ipsis decem annis evolutis, si praedicti Iudaei vellent de civitate Vincentiae abire et ulterius non mutuare, tum teneantur de sua tali intentione commonitos reddere magnificum dominum Potestatem Vincentiae et Sapientes ad utilia Communis Vincentiae Deputatos, qui pro tempore erunt, per sex menses ante lapsum dictorum decem annorum.

Qua commonitione seu notificatione facta, teneantur adhuc, post decursos dictos decem annos, stare in civitate Vincentiae per decem octo menses, causa restituendi pignora sua luere et exigere ea volentibus, infra terminum dictorum decemocto mensium; in quibus decemocto mensibus nulla novitas, aut molestia eis inferri possit, prout nec per ipsos decem annos potuit, nec potest. Possint quoque ita exigere dicto tempore decemocto mensium utile suum sicut capitale, prout supra continetur, pro pignoribus tempore dictorum decem annorum per ipsos acceptis tantum, sed non aliis de novo mutuare post ipsos decem annos elapsos, nisi illud de voluntate Communis Vincentiae processerit.

Item, quod dicti Iudaei in infrascriptis Christianorum festis et solennitatibus et eorum diebus infrascriptis teneantur et debeant tenere stationes et banchos suos clausos, et in ipsis infrascriptis diebus, vel eorum aliquo, non debeant nec possint mutuare, nec respondere pro pignoribus pignoratis, nec aliquem ex causa aliqua provocare, sub pena viginti soldorum pro quoque, et pro quaque vice Communi Vincentiae applicanda. Festivitates sunt hae, videlicet: Nativitas Domini Nostri Iesu Christi, Festum Epiphaniae, Omnes festivitates gloriosis Marie semper Virginis, Festa duodecim Apostolorum, Festum sancti Vincentii, Ascensio Domini Nostri Iesu Christi, Festa Paschalia, et Pentecostes, Omnes dies dominicae, Dies veneris sancti, Festum sancti Marci evangelistae, Festum Corporis Christi, et Festum sancti Ioannis Baptistae.

Quae omnia et singula suprascripta pacta et conventiones, et omnia et singula in eis contenta, praedictae ambae partes, ut supra agentes, videlicet ipsi omnes Deputati, nomine Communitatis Vincentiae, ex parte una, et ipsi Iudaei, facientes ut supra, et per haeredes suos ex parte altera, per stipulationem solennem sibi vicissim promiserunt firma, rata et grata, praecisa et immutabilia habere et tenere et in nullo unquam contrafacere, vel venire per sese, vel per alios, in iudicio, vel extra, aliqua ratione, vel causa, modo, forma, vel ingenio, de iure, vel de facto; sub paena refectionis et restitutionis damnorum omnium, interesse et expensarum factarum et passarum per aliquam dictarum partium, vel per aliquem ex civibus et districtualibus civitatis Vincentiae, aut per aliquem, vel aliquos ex dictis Iudaeis, in iudicio, vel extra, et quocumque alio modo, ratione et causa sibi invicem et mihi notario infrascripto, uti publice personae stipulanti loco, nomine et vice omnium et singulorum, quorum interest, vel interesse potest et poterit in futurum, solenni stipulatione in singulis capitulis huius contractus in solidum praemissa, totiens quotiens in aliquo extiterit contrafactum. Qua paena incursa soluta, vel non, nihilominus omnia et singula suprascripta in sui roboris firmitate perdurent. Pro quibus omnibus et singulis firmiter attendendis et inviolabiliter observandis, dictae ambae partes, ut supra agentes, sibi vicissim obligaverunt, videlicet, ipsi omnes ad hoc deputati totam ipsam Communitatem Vincentiae et omnia sua bona, et similiter ipsi omnes Iudaei et eorum quilibet, sese et omnia eorum bona, pars utraque mobilia et immobilia ac suppellectilia ac omnia alia generis cuiuscunque de generali obligatione tacite excepta, praesentia et futura ad pignus; quae bona sic et taliter, ut praemittitur, obligata una pars pro altera, et e converso, iure praecario sese tenere et possidere.

vel quasi constituit usque ad integram observationem et satisfactionem omnium et singulorum praemissorum. Renuntiantesque ipsae ambae partes exceptioni doli, mali, quod vi, aut metus causa, in factum actioni, conditioni sine causa omnique laesioni, simulationi contractus, fictioni et fraudi, exceptioni non sic stipulati praesentis contractus et omni remedio appellationis, nullitatis et supplicationis, et omnibus statutis, legibus et provisionibus civitatis Vincentiae praesentibus et futuris, ad praemissa nequaquam obstantibus. Quorum omnium et singulorum auxilia et beneficia, pacto expresso, sibi invicem remiserunt, promiseruntque praedictorum contrarium nullatenus unquam probare, obiicere, opponere, aut allegare, quod uni parti prosit et alteri noceat, nisi per aliud publicum instrumentum post hoc, manu legalis et famae bonae tabellionis confectum. Et suprascriptis millesimo et indictione, die mercurii decimo octavo mensis maii suprascripti, Vincentiae, in communi palatio iuris, in officio Rason Communis Vincentiae, praesentibus prudentibus viris Ioanne quondam Perini de Camutiis, Antonio quondam Thomasii de Godis, Ioanneantonio filio Francisci Brancii de Luscis et Bartholomaeo quondam Zamboni de Ovetariis notario et collega meo ad banchum sigilli, qui Bartholomaeus etiam rogatus potest in consonantia una cum me Nicolao notario infrascripto de omnibus infrascriptis publica conficere instrumenta, omnibus civibus et habitatoribus civitatis Vincentiae, testibus ad haec vocatis specialiter et rogatis, quoniam suprascripti Iacob et Helias, cum suprascriptis dominis Sapientibus ad utilia ipsius Reipublicae Deputatis, et cum aliis tribus civibus ad hoc deputatis, venerunt ad non nullas conventiones, concordia et pacta superius descripta, et praesertim ad hoc, quod ipsi Iudaei teneantur usque ad tres dies proximos nominare alios duos socios, qui teneantur alios duos banchos ultra suos duos ipsorum Iacob et Heliae, et de viginti millibus ducatis auri, quos polliciti sunt tenere in dictis quatuor eorum banchis, certam quantitatem declarare, quam quilibet ex ipsis sociis quatuor de per se tenere volet in dictis suis banchis, ita quod ipsa Communitas Vincentiae non ignorat certam quantitatem ipsorum ducatorum, ad quam quilibet ipsorum teneatur de per se pro suis banchis; eapropter praedicti Iacob et Helias volentes praedictis omnibus acquiescere, coram spectabilibus et egregiis viris domino Ioanne de Malado, suprascripta omnia et singula pacta, per suprascriptos et infrascriptos suos socios facta et contracta cum suprascriptis Iudaeis, et scripta per me notarium infrascriptum, die lunae sextodecimo maii instantis, laudante et approbante respectu officii sui in omnibus et per omnia, prout in eis continetur, Nicolao de Aymerico, Francisco Brancii de Luschis et Georgio a Serraturis, suprascriptis, omnibus de numero Sapientum ad utilia Reipublicae Vincentiae Deputatorum, nec non clarissimo legum doctore domino Hieronymo de Gualdo, spectabili viro Simone de Portis, ambobus ex dictis civibus electis ad hoc et assumptis, nominaverunt et declaraverunt pro suis sociis et suos socios esse dixerunt Begnaminum quondam Lazari de Constantia, habitatorem Tarvisii, et Isaach sacerdotem quondam Angeli de Francia, habitatorem in Serravalle, ambos socios, et eorum utrumque insolidum, facientes etiam nomine et vice Bonaventurae dicti Zilichman, absentis, habitatoris in civitate Ulmi, eorum socii, pro uno alio

bancho, omnes praedictos Iudeos ibi praesentes, et ita rei veritatem esse sponte confitentes. Cum hac conditione et pacto appositis, quod tantum pro primis quinque annis dictorum decem annorum, quibus debent durare eorum pacta et privilegia, ipsi Iudaei continuo habere et tenere debeant in dictis suis quatuor banchis dicta vigintimillia ducatorum auri, iuxta tenorem dictorum suorum pactorum et privilegiorum, divisos inter eos in hac forma, videlicet, nam Iacob habere et tenere debeat ducatos quatuor millia auri, Helias pro se et Zanesao fratre suo et pro Gulielmo, eorum avo paterno, ducatos quinque millia sexcentos quinquagintasex tertios duos ducati auri, Begnaminus ducatos sex millia sexcentos quinquagintasex tertios duos ducati, Matthaeus et Isaach et eorum uterque insolidum pro sese et dicto Bonaventura eorum socio, pro quo de rato sic habendo promiserunt, ducatos tria millia sexcentos sexagintasex tertios duos ducati auri. Evolutis autem dictis quinque primis annis, ut praemittitur, praedicti Iudaei, pro secundis quinque annis tunc proximis, sedulo habere et tenere debeant dicta viginti millia ducatorum quantitatem etiam inter eos divisam in hac forma, videlicet, Iacob ducatos quatuormillia duecentos quinquaginta auri, Helias ducatos quinquemillia quingentos auri pro se et dictis suis fratre et avo paterno, Begnaminus ducatos sexmillia, Mathaeus et Isaach pro sese et dicto Bonaventura ducatos quatuor millia ducentos quadraginta auri. In quibus omnibus vigintimillibus ducatis, computentur etiam denarii super pignoribus mutuati et investiti, et qui in futurum investientur, prout in capitulis latissime declaratur. Et hoc sub paena centum ducatorum auri; cuius paenae tertia pars sit Communis Vincentiae, alia tertia pars magnifici domini Potestatis Vincentiae, qui pro tempore erit, et alia tertia pars spectabilium dominorum Sapientum ad utilia Reipublicae Vincentinae Deputatorum, qui erunt inventores quod dicti Iudaei, vel eorum aliquis, non habeant in suis banchis quantitatem ducatorum superius per unumquemque ipsorum promissam. Quibus dominis Sapientibus Deputatis teneantur ipsi Iudaei, totiens quotiens ab eis fuerint requisiti, rationes dictorum suorum banchorum ostendere, sine contradictione et exceptione aliqua. Quae paena totiens currat et exigi possit, quotiens dicti Iudaei, et eorum quilibet, pro rata sua suprascripta, reperti fuerint continuo non habere dictos ducatorum numeros et quantitatem unicuique eorum ut supra taxatam per ipsos Iudaeos et per eorum quemlibet principaliter et in solidum, in singulis capitulis, punctis et passibus huius actus et contractus insolidum solemni stipulatione praemissa, ipsis dominis Deputatis ibi praesentibus, et mihi notario infrascripto uti publicae personae stipulantibus nomine Communitatis Vincentiae, ac omnium et singulorum, quorum interest, vel interesse potest et poterit in futurum, et totiens quotiens in aliquo extiterit contrafactum, rato semper praesenti contractu remanente. Promittentes ac sese subiicientes et solenniter sese obligantes ex nunc dicti Iudaei, et unusquisque eorum, per sese suosque haeredes, pro rata suprascriptorum ducatorum ut supra inter eos facta, mutuare quibuscumque civibus et districtualibus civitatis Vincentiae petentibus secundum continentiam et effectum dictorum pactorum et privilegii inter ipsos Iacob et Heliam ex parte una, et ipsos dominos Sapientes Deputatos ex parte alia, factorum et initorum. De quorum om-

nium et singulorum effectu et continentia, praedicti Iudaei, praesertim Begnaminus, Matthaeus et Isaach, et eorum quilibet, ex nunc, tempore praesentis contractus, in praesentia dictorum testium et mei notarii infrascripti, dixerunt et sponte contenti et confessi fuerunt, cum ipsis Deputatis ibi praesentibus et acceptantibus nomine Communitatis Vincentiae, sese esse plenissime informatos et certiores; et nihilominus, pro pleniori certitudine et cautela, interrogati per ipsos dominos Deputatos si ipsi Iudaei volebant quod ipsa pacta sibi legerentur et vulgarizarentur ad eorum pleniorem scientiam et intelligentiam, qui statim responderunt quod non, quoniam dixerunt se plenissime scire effectum et continentiam eorum. Qui omnes Iudaei, et eorum quilibet, per se suosque haeredes, sese solenniter obligaverunt et ex nunc se obnoxios velle esse dixerunt praedictis omnibus et singulis pactis et conventionibus, ac omnibus et singulis in eis contentis, per ipsum Iacob et Heliam contractis et factis cum ipsis dominis Deputatis, quemadmodum si per ipsos met Begnaminum, Matthaeum et Isaach essent contracta et facta ipsa pacta. Et pro sic attendendis et observandis plenissime, ipsi omnes Iudaei, et eorum quilibet, obligaverunt praefatis dominis Sapientibus Deputatis et mihi notario infrascripto, ut publicae personae stipulanti ut supra, sese et omnia sua bona mobilia et immobilia, ac suppellectilia et alia omnia generis cuiuscunque de generali obligatione tacite excepta, praesentia et futura ad pignus, sine citatione aliqua. Quae bona sic et taliter, ut praemittitur, obligata, praedicti Iudaei, et unusquisque eorum, nomine Communitatis Vincentiae, ac omnium et singulorum, quorum interest, vel interesse potest et poterit in futurum, sese iure praecario tenere et possidere, vel quasi ex nunc constituerunt, usque ad integram satisfactionem et observationem omnium et singulorum praemissorum. Renuntiantes praedicti Iudaei, et eorum quilibet, et praesertim Begnaminus, Matthaeus et Isaach, exceptioni quod non dicent nec unquam opponent quod non fuerint plenissime certiores et certificati et informati tempore praesentis contractus de effectu et continentia pactorum et privilegii inter ipsos dominos Sapientes et Iacob et Heliam factorum et habitorum; et exceptioni sese non obligasse et subiecisse omnibus et singulis illis pactis, sicut subiacent, et obligati sunt dicti Iacob et Helias; et ipsi omnes quinque Iudaei exceptioni, non, ut praemittitur, factarum suprascriptarum taxarum dictorum ducatorum auri, exceptioni doli, mali, in factum actioni, conditioni sine causa, quod vi, errore, aut metus causa omnique laesioni, deceptioni, simulationi, fictioni et fraudi; exceptioni non sic stipulati praesentis contractus, et omni remedio appellationis, nullitatis et supplicationis, ac omnibus statutis, legibus et provisionibus civitatis Vincentiae praesentibus et futuris ad praemissa nequaquam obstantibus. Quorum omnium et singulorum auxilia et beneficia, pacto expresso, ipsi omnes Iudaei penitus remiserunt, promittentes praedictorum nullatenus unquam probare, obiicere, opponere, aut allegare in praeiudicium Communitatis Vincentiae, nisi per aliud publicum instrumentum post hoc manu legalis et bonae famae tabellionis.

Et ego Nicolaus filius quondam Bartholomaei de Paiarinis, notarius publicus imperiali auctoritate, et civis Vincentiae, ac notarius et officialis praefati magnifici domini Potestatis et Sapientum ad officium sigilli, ro-

gatus haec scribere, publice scripsi et in hanc publicam formam redegi, et debeo quotquot partes voluerint de praedictis conficere instrumenta in consonantia partibus antedictis.

IV

IL DOGE CONFERMA TUTTI I CAPITOLI CONCLUSI CON GLI EBREI, E IMPONE CHE PORTINO SEMPRE VISIBILE SUL PETTO IL SEGNO GIUDAICO. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 (dell'inventario), carta 94 v.).

1435, 17 giugno.

Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum. Nobilibus et sapientibus viris Paulo Lauredano de suo mandato potestati, et Moysi Grimani capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Capitula omnia conclusa MCCCCXXXV de mense maii per fidelissimam Communitatem nostram Vincentiae cum Iudaeis volentibus ibi praestare cum usura, auctoritate nostri Consilii Rogatorum et additionis, confirmavimus, et approbavimus vestrum capitulum ubi tractatur de habitu; ex nunc declaramus ut qualem habitum voluerint, portent, sed sine signo iudaico apparenti in pectore nullatenus vadant; sub paenis in aliis ordinibus nostris contentis. Quare cum dicto nostro Consilio vobis, et cuilibet vestrum, scribimus et mandamus quod dicta capitula observare, et observari facere inviolabiliter debeatis.

Data in nostro ducali palatio die decimo septimo iunii, indictione tertiadecima, 1435.

A tergo: Nobilibus et sapientibus viris Paulo Lauredano potestati, et Moysi Grimani capitaneo Vincentiae et successoribus suis.

V

SI PROIBISCE AGLI EBREI DI ESERCITARE L'ARTE DI «PEZARIA». (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 60 (dell'inventario), carte 92 r. - 93 r.).

1443, 8 giugno.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Ioanni Nani de suo mandato potestati, et Ioanni Maripetro capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

11. Provisum et declaratum fuit quod nullus Iudeus deinceps possit et valeat exercere, vel exerceri facere per se vel alios artem pezarie, ne-

que vendere quicquam spectans et pertinens ad dictam artem, nisi solum ea que emerint a banchis hebreorum foenerantium, et similiter aliquid spectans ad artem aurificum, sub pena decem ducatorum, cuius medietas sit Communis Vincentiae et altera accusatoris et inventoris, cum hoc quod inquantum matricula pezariorum vel aurificum derogaret huic provisioni aboleatur in illa parte, et dicti Iudei non possint vendere aliquod pignus emptum a banchis Iudeorum fenerantium nisi erit bullatum bulla tenenda per frataleam pezariorum per gastaldiones ipsius fratalee, sub pena decem ducatorum pro quoque capite laborerii non bullati; que pena dividatur ut supra. Et si Iudei fenerantes commitent fraudem aliquam in hoc, cadant ipso facto ad dictam penam quotiens contrafecerint. ... Reliqua vero capitula confirmentur et approbentur ut iacent, et declaramus quod reservetur nobis arbitrium addendi, corrigendi, mutandi, minuendi, ut de tempore in tempus nobis videbitur.

VI

GLI EBREI NON POSSONO PRESTARE AD USURA IN VICENZA E NEL SUO DISTRETTO. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 (dell'inventario), carta 202 r. e v.).

1453, 10 settembre.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Laurentio Mauro de suo mandato potestati, et Mapheo Cantareno de suo mandato capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis et dilectionis affectum. Confirmavimus diebus praeteritis certa pacta et capitula cum quibus fideles nostri Scledi conduxerant quendam hebreum ad fenerandum in dicto loco. Sed quia ad nostram venerunt praesentiam spectabiles legum doctores dominus Matthaeus de Bissariis et dominus Vincentius de Scledo, cives et oratores illius fidelissimae Communitatis, exponentes quantum molestum est Communitati praedictae quod Iudaei fenerentur et stent in territorio vincentino, cum sit contra sacras leges et divina instituta, sicut alias praedicavit quondam Beatus Sanctus Bernardinus, quodque alias ad instantiam dictae fidelissimae Communitatis deliberavimus ut in illa civitate dicti Iudaei fenerari et stare non possint, et propterea supplicaverunt ut non patiamur, contra ipsam terminationem et deliberationem, dictos hebreos in ipso districtu et territorio stare et mutuare posse. Quare, complacere suprascriptae fidelissimae Communitati nostrae vincentinae intendentes, et potissime in his, quae sunt iuxta leges divinas, volumus et vobis mandamus quatenus, non obstante aliqua confirmatione, vel litteris nostris in contrarium disponentibus, providere debeatis quod dictus Iudeus conductus ad fenerandum in dicto loco Scledi, nec aliqui hebrei alii, non possint fenerari nec in districtu et

territorio nostro vincentino; quin immo illos licentiare debeatis de dicto districtu et territoriis nostris.

Data in nostro ducali palatio die decimo septembris, 1453, indictione prima.

VII

I GIUDEI NON POSSANO FENERARE CONTRO LA FORMA DEGLI STATUTI. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 [dell'inventario], carte 259 v. - 260 r.).

1470, 17 giugno.

Christophorus Mauro Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Castellano Minoto de suo mandato potestati, et Gabrieli Lauredano capitaneo Vincentiae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Venit ad nos spectabilis miles et doctor dominus Gulielmus Paiellus orator istius fidelissimae Communitatis nostrae, et nomine eiusdem exposuit fines agri vincentini per illos de Caldonatio, subditos Ill.mi domini Ducis Austriae, contra formam quam plurium sententiarum et decisionum antiquorum Principum et Nostri Dominii non modo turbatos, sed usurpatos esse malignitate quorundam subditorum nostrorum, qui tacita veritade ipsos de Caldonatio ad possessionem induxerunt; supplicans propterea ut, pro honore nostro istiusque fidelissimae Civitatis, ita providere velimus quod in finibus antiquis eorum conserventur et quod illi maligni subditi pro reatu suo paenam luant. Hanc rem moleste ferentes, sicut merito debemus, deliberavimus vobis rescribere ut vestra cum prudentia, ingenii dexteritate, videatis aliquo ordine et modo providere quod fines istius Civitatis conserventur, dummodo hoc faciatis quod nil scandali, aut inconvenientis eveniat; et si etiam absque scandalo facere posse videbitis, poni faciatis insignia nostra in termino magno lapideo, sicut per prius erant. Verum quia inconveniens esset, quod illi, qui fuerunt causa illius turbationis, transirent impuniti, volumus ut, intellecta diligenter re ista, contra eos provedere debeatis, modeste tamen, ne aliquod inconveniens ex malignitate ipsorum evenire habeat. Et quia inter daciarios Bassani et istam Communitatem vertitur certa differentia, causa etiam finium, volumus ut vos capitanee, dato ordine, cum potestate et capitaneo Bassiani eatis ad locum differentiarum, et visis videndis, et auditis audiendis, provideatis componere rem ipsam inter vos, ita quod de coetero cessent huiusmondi differentiae, quae inter subditos non sine nostra displicentia esse possunt. Praeterea ipse orator nobis exposuit Iudaeos quosdam in ista Civitate residentiam facere, qui pignora accipiunt a civibus, et pecunias dant nomine Iudaeorum faenerantium extra civitatem, et tamen sic indirecte faciunt faenerationes in civitate contra intentionem et mentem nostram. Et quia omnino intendimus et volumus quod privilegia concessa isti fidelissimae Communitati circa hos Iudaeos faenerantes omnino ser-

ventur et manuteantur, volumus et vobis expresse mandamus quod talem prohibitionem faciatis dictis Iudaeis, quod neque pignora accipere, neque pecunias erogare audeant civibus et aliis. Et si transgressores erunt huius modi ordinis nostri et mandati vestri, ita acriter eos puniatis quod paena unius transeat ad exemplum aliorum; cives nostri et alii, qui pecuniis indigent, ad loca, in quibus Iudaei faenerant, accedere poterunt sine murmuratione et querela Civitatis. Coeterum pro lupanari, seu prostribuli conficiendi, petit ipse orator, quo certum portellum in muris fiat; quod concedere volumus, multis convenientibus respectibus; sed provideatis in aliquo loco convenienti ad hoc reducere meretrices ipsas, ne per civitatem vagari habeant, cum erubescentia et iniuria honestissimarum matronarum et nobilium dominarum.

Data in nostro ducali palatio, die decimo septimo iunii, 1470.

VIII

I RETTORI DI VICENZA NON PERMETTANO AI GIUDEI DI FENERARE IN CITTA' O NEL TERRITORIO, SALVI TUTTAVIA I PRIVILEGI DI ALCUNI GIUDEI. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 [dell'inventario], carta 283 r. e v.).

1479, 17 marzo.

Ioannes Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Antonio Vitturi militi de suo mandato potestati, et Hieronymo Diedi capitaneo Vincentiae, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Fuerunt ad praesentiam nostram dominus Nicola Chieregatus miles et doctor, dominus Leonardus de Trissino miles, et dominus Antonius Zoianus doctor, oratores istius nostrae fidelissimae Communitatis, et inter caetera a nobis petierunt ut dignemur ei concedere quod Iudaeis non liceat foenerare in ista civitate, nec alicubi in toto territorio vicentino, neque portare pignora de loco ad locum, dicentes id fieri cum maximo incommodo, atque damno, tum civium, tum caeterorum districtualium. Quapropter, ut in hac re praefatae nostrae fidelissimae Communitati morem geramus, mandamus vobis ut non permittatis post hac Iudaeum aliquem tenere bancum et foenerare, tam in urbe Vincentiae, quam in caeteris locis territorii vincentini, repugnante et nolente praefata Magnifica Communitate Vincentiae, neque portare pignora de loco ad locum ad foenerandum; exceptis Iudaeis habentibus privilegia ad tempus confirmata per nostrum Dominium, quibus contraveniri non potest, abstante parte capta in nostro Consilio Decem 1463 die vigesimo secundo februarii, qui frui possint praedictis privilegiis pro tempore in ipsis privilegiis specificato. Facientes has nostras registrari, et registratas praefatae fidelissimae Communitati restitui.

Datae in nostro ducali palatio die decimo septimo martii, indictione decima secunda, 1479.

IX

GLI EBREI LASCINO LA CITTA' DI VICENZA E IL SUO TERRITORIO ENTRO IL 15 MAGGIO 1486. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 [dell'inventario], carta 320 v.).

1486, 21 aprile.

Marcus Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum et cae. Nobilibus et sapientibus viris Antonio Bernardo doctori de suo mandato potestati, et Priamo Trono capitaneo Vincentiae, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Audivimus attente quae per spectabiles dominum Iacobum de Tridento equitem et doctorem, et dominum Alovisium de Thienis doctorem, eius oratores, exponi nobis fecit fidelissima ista Communitas nostra circa expulsionem Iudaeorum ex ista civitate et agro, ob respectus commemoratos. Et quoniam commodi et beneficii ipsius fidelissimae Communitatis nostrae studiosi semper fuimus, et sumus, deliberationem ipsam non potuimus non laudare. Verum quia hebraei ipsi conqueruntur nequaquam eis possibile esse in adeo parvo curricolo eis concesso ex territorio isto migrare, utrique rei prospicere cupientes, videlicet observationi deliberationis suprascriptae, et commoditati hebraeorum, volumus ut terminum habeant per totam diem decimam quintam mensis maii proxime futuri obediendi deliberationi suprascriptae, et migrandi e civitate et territorio, iuxta formam et tenorem praedictae deliberationis. Sicque vos observari prorsus et omnino faciatis.

Datae in nostro ducali palatio die vigesimo primo aprilis, indictione quarta, 1486.

X

IL PODESTA' DI CITTADELLA IMPEDISCA A UN EBREO DELLA SUA CITTA' DI RECARSI A VICENZA PER PRESTARE DIETRO PEGNO. SEGUE LA RISPOSTA DEL PODESTA' DI CITTADELLA AI PRESIDENTI DI VICENZA. (Archivio del Comune di Vicenza, Libro albo n. 61 [dell'inventario], carta 388 r. e v.).

1498, 29 marzo.

Augustinus Barbadico Dei gratia Dux Venetiarum. Nobilibus et sapientibus viris potestati Cittadellae fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Admirati summopere sumus intellexisse quendam Iudaeum istic habitantem quotide Vincentiam proficisci, et accipere in pignus bona fidelissimorum nostrorum Vincentiae, et illa conducere Cittadellam, et hoc vigore quarundam litterarum nostrarum. De qua re fidelissima Communitas nostra Vincentiae summopere per oratorem suum coram nobis indoluit. Cum illi fidelissimi nostri graviter hoc medio dilapidentur, et nolentes nos tales pati extorsiones, vobis mandamus ut praecipere debeatis prae-

fato Iudaeo, quod non vadat Vincentiam acceptum pignora Vincentiae et illa conducere Cittadellam, sub paena perdendi quaecunque accepisset absque ulla remissione.

Datae in nostro ducali palatio die vigesimo nono martii, 1498.

Spectabiles atque clarissimi praesidentes et cae. Quoniam a nobis praesenti luce requisitum est per nuntium Reipublicae vestrae ut spectabiles vestras certiores faceremus, quemadmodum praedictus nuntius nobis obtulit litteras illustrissimi Dominii Venetiarum, qua de re spectabilibus vestris significamus Bartholomaeum tabellarium vestrum nobis praedictas litteras reddidisse, quibus assignatis et lectis, praecipi fecimus Abramo foeneratori in oppido Cittadellae, ne ullo pacto et conditione pignora ab urbe vestra accipiat, vel accipere faciat huc gratia deportandi. Qui Hebreus comparuit dicens se nunquam id commisisse, quod in praedictis litteris continetur. Et quoniam duo alii hebrei isto in agro Cittadellae foenerantur, eis praecipi faciemus, sub paena de qua in praedictis litteris, ne Vincentiam accedant causa pignora accipiendi, ut mihi mandatum est in praenominatis litteris illustrissimi Dominii Nostri Venetiarum; quam paenam in actis cancellariae nostrae redigi faciemus.

Bene valete. Cittadellae die quarto aprilis 1498.

Boromaeus de Boromeis Equus Cittadellae potestas.

A tergo: Spectabilibus atque clarissimis viris dominis Praesidentibus ad utilia Communitatis Vincentiae uti fratribus carissimis.